



N. 21/90 RG Cass. 18 pp. 5160

7961

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 9. I. 1990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. I

Dott. Prof. DOLCE Raffaele

Presidente

1. Dott. BILARDO Luigi

Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » PANDOLFO Giuseppe Vincenzo

N. 23617/89

3. » MARVULLI Nicola

4. » FOSCARINI Bruno



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

ha pronunciato la seguente

Ritasciata copia studio  
al SIG. \_\_\_\_\_

SENTENZA

per diritti  
N. 7610/1990

IL CANCELLIERE

sul ricorso proposto da:

RABITO Vincenzo n.14 gennaio 1939 a Palermo;

SCARPISI Pietro n.14 novembre 1958 a Palermo;

GRECO SALVATORE n.7 luglio 1927 a Palermo;

GRECO Michele n.12 maggio 1924 a Palermo;

PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di  
Messina;

AVVOCATURA DELLO STATO per le parti civili: Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Siciliana e Ministeri degli Interni, della Difesa e di Grazia e Giustizia;

avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di  
Messina in data 21 dicembre 1988;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

001321

dr. Nicola MARVULLI;

Udito, per la parte civile, l'avv. De Giovanni Enrico; l'avv.

Gullo Diego e l'avv. Salerno Michelangelo;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale dr. CECERE Carmine;

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di  
Scarpisi Pietro e del Procuratore Generale; per l'an-  
nullamento senza rinvio in relazione alla condanna  
degli imputati al risarcimento dei danni ed al pa-  
gamento delle spese in favore delle parti civili;  
per il rigetto del ricorso delle parti civili;  
per la sostituzione della formula di assoluzione  
per tutti e quattro gli imputati ed in relazione ai  
reati compresi tra il capo A ed il capo M della  
rubrica e per il rigetto, nel resto, dei ricorsi  
di Greco Salvatore, Greco Michele e Rabito Vincenzo;

Uditi i difensori avvati : SINISCALCHI Luigi, TRANTI-  
NO Vincenzo, MAMMANA Vittorio, VENETO Armando e  
LO PRESTI Luigi;

001322

-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-

Il procedimento, devoluto per la terza volta all'esame di questa Corte, si riferisce all'attentato dinamitardo che fu compiuto la mattina del 29 luglio 1983 in prossimità dell'abitazione del dott. Rocco Chinnici, Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo.

La violenta deflagrazione che aveva provocato la morte del magistrato e degli uomini della scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotta, nonché del portinaio dello stabile, Stefano Di Sacchi, ed il ferimento di diciannove persone, si era sprigionata da un'autovettura "Fiat 126", rubata due giorni prima ed alla quale era stata applicata una targa sottratta, nella notte precedente, ad altro veicolo: la macchina, lasciata in sosta a pochi metri dall'abitazione del dott. Chinnici, in via Pipitone, a Palermo, carica di tritolo, era stata fatta esplodere attraverso un telecomando azionato a distanza, proprio nel momento in cui il magistrato, salutato dal portiere, si accingeva a salire sull'autovettura che gli era stata messa a disposizione dell'amministrazione.

Dopo appena una settimana dalla strage, il 5 agosto 1983, venivano denunciati, perchè accusati di

esserne gli autori, Rabito Vincenzo, Scarpisi Pietro, il cittadino libanese Bou Chebel Ghassan, nonché i fratelli Michele e Salvatore Greco ed un loro cugino, soprannominato "Totò l'ingegnere".

La rapida conclusione delle indagini era giustificata dal fatto che gli inquirenti, sia al fine di ricostruire la causale del delitto che per individuare gli autori, avevano ritenuto appaganti le rivelazioni che Bou Chebel Ghassan aveva fatto, nei giorni precedenti la strage, nel corso di alcuni colloqui, al dirigente della "Criminal-pool" della Sicilia occidentale, il dr. Antonino De Luca.

Il libanese aveva in particolare riferito, ed in ripetute occasioni, di essere venuto in Sicilia per avere contatti con tali "Enzo" e "Piero", successivamente identificati in Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro, i quali lo avevano sollecitato ad interessarsi per la fornitura di morfina-base e, in un secondo momento, anche di armi, la cui disponibilità era richiesta dall'organizzazione alla quale essi appartenevano e diretta dai "Greco di Ciaculli", in quanto era in preparazione un attentato per sopprimere il prefetto De Francesco - preposto alla direzione del Commissariato per la lotta alla mafia - nonché quanti, magistrati, poliziotti e carabinieri

001324

con la loro zelante attività investigativa, ostacola-  
vano la realizzazione del programma perseguito da  
quella organizzazione.

Si accertava altresì che il libanese, trasferito  
a Milano unitamente a Rabito e Scarpisi, aveva  
avuto contatti con il gestore di un bar di Pioltel-  
lo, tale La Grassa Ferdinando, invitato a fornire  
all'organizzazione alcune pistole.

Nell'ambito delle rivelazioni di Ghassan decisivo  
rilievo veniva attribuito al contenuto della conver-  
sazione telefonica che la sera del 26 luglio 1983,  
appena tre giorni prima della strage, il libanese  
aveva con il dr. De Luca: un funzionario che gli rin-  
proverava di non aver fornito alcuna concreta infor-  
mazione, idonea a dar vita ad una operazione di po-  
lizia giudiziaria, Ghassan replicava che l'organizza-  
zione alla quale egli aveva fatto riferimento era in  
procinto di acquisire la disponibilità materiale del-  
le armi necessarie per l'esecuzione dell'attentato  
e precisava che questo sarebbe stato diretto non  
solo contro il prefetto De Franceses, bensì anche  
nei confronti del dott. Giovanni Falcone, Giudice  
Istruttore presso il Tribunale di Palermo e che, per  
la sua esecuzione, si sarebbe fatto ricorso non già  
alle armi tradizionali ed alla cui ricerca Rabito

e Scarpisi si erano in un primo tempo interessati, nè dei fucili lanciagranate che costoro erano riusciti a procurarsi a Milano pur senza la sua mediazione, bensì del sistema "palestinese" e cioè, come egli stesso spiegava all'incredulo funzionario, collocando lungo il prevedibile percorso della vittima un'auto carica di materiale esplosivo, dotato di un congegno a distanza e telecomandato, idoneo a provocarne lo scoppio.

La specificità della notizia, coincidente con impressionante esattezza con le modalità dell'avvenuta strage, integrata da alcuni riscontri sui rapporti intercorsi tra i protagonisti della vicenda e risultanti da numerose conversazioni telefoniche che la polizia aveva avuto modo di intercettare, suggeriva agli inquirenti di recepire, ritenendole attendibili, le rivelazioni di Bou Chehel Ghassan, la cui rilevanza probatoria veniva esaltata dalla supposta individuazione di una imponente causale, e cioè il risentimento dei fratelli Michele e Salvatore Greco verso quel magistrato che era stato preposto alla direzione dell'ufficio dal quale erano state assunte efficaci iniziative nella lotta alla mafia, culminate nell'emissione di mandati di cattura e di provvedimenti di sequestro proprio nei

loro confronti, e la denuncia veniva estesa anche nei confronti di Ghassan, in quanto le notizie da lui confidate agli inquirenti prima che la strage venisse realizzata erano giudicate incomplete e reticenti, verosimilmente dettate dal bisogno di occultare il suo personale coinvolgimento negli atti preparatori di quel grave delitto. Ghassan veniva arrestato il 3 agosto 1983, mentre si recava ad un appuntamento concordato con il dott. De Luca; il giorno successivo erano tratti in arresto Rabito e Scarpisi, mentre gli altri imputati rimanevano latitanti. Gli atti del procedimento erano trasmessi, ai sensi dell'art. 41-bis C.P.P., al Procuratore della Repubblica di Galtanissetta, il quale emetteva ordine di cattura nei confronti dei fratelli Michele e Salvatore Greco, nonché di Totò Greco, di Rabito, Scarpisi e Ghassan, accusandoli dei reati di strage, di omicidio volontario plurimo ed aggravato, di lesioni volontarie ai danni di diciannove persone, di violenza a pubblico ufficiale, di esplosione pericolosa in luogo abitato, di furto pluriaggravato della macchina e della targa, di detenzione, porto e fabbricazione dell'ordigno esplosivo e, infine, di partecipazione

IPERIN

pazione ad un'associazione a delinquere armata e di tipo mafioso, diretta ad operazioni speculative nel campo della droga, nonché alla consumazione di reati e di atti di violenza di carattere terroristico ed eversivo.

A conclusione della sommaria istruzione veniva emesso decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta per gli stessi reati.

Al dibattimento si costituivano parti civili la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione Siciliana, il Comune di Palermo, ed i Ministeri degli Interni, della Difesa, e di Grazia e Giustizia, nonché i parenti delle vittime: Passalacqua Agata vedova Chinnici, Lombardo Rosa Maria vedova Bartolotta, Palieri Immacolata vedova Trapassi, e cinque delle diciannove persone che avevano riportato lesioni, Pecoraro Giovanni, Pecorano Ignazio, Alfonso Amato, Antonino Lo Nigro, Cesare Calvo.

Nel corso del dibattimento venivano acquisiti numerosi atti, quali i mandati di cattura emessi contro i fratelli Greco, gli atti della Commissione Parlamentare anti-mafia, le dichiarazioni rese dal dott. Chinnici al Consiglio Superiore della Magistra-

Suprema  
di



tura dopo l'omicidio del dr. Costa, Procuratore della Repubblica di Palermo, la relazione di servizio redatta da un funzionario della Squadra Mobile di Palermo, il dr. Cassarà, sulle rivelazioni a lui fatte da Ghassan dopo la strage, nonché la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 6 giugno 1983 nei confronti di Spatola Rosario ed altri centodiciannove imputati ed i verbali relativi alle intercettazioni telefoniche che erano state eseguite in relazione allo stesso procedimento.

Quindi, con sentenza del 24 luglio 1984 la Corte di Assise di Caltanissetta affermava la responsabilità dei fratelli Michele e Salvatore Greco in ordine a tutti i reati contestati, unificati dal vincolo della continuazione, e condannava entrambi all'ergastolo; condannava altresì Rabito e Scarpisi ad anni quindici di reclusione ciascuno, ritenendoli colpevoli del solo delitto contestato al capo N) della rubrica, e cioè della partecipazione all'associazione per delinquere armata e di tipo mafioso, finalizzata alla realizzazione di atti di violenza terroristica ed eversiva; assolveva gli stessi imputati da tutti gli altri reati, per non aver commesso il fatto Rabito e per insufficienza di prove Scarpisi; assolveva infine Bou Chebel Ghassan

e Salvatore Greco, detto "Totò l'ingegnere, e da tutte le imputazioni loro ascritte, per non aver commesso il fatto.

La Corte di Caltanissetta, dopo aver rilevato che su talune circostanze, non del tutto marginali, il racconto fatto agli inquirenti da Ghassan, sia prima che dopo la esecuzione della strage, era stato impreciso, riteneva di poter formulare, sul nucleo essenziale di quelle rivelazioni, un giudizio positivo di attendibilità, sia in ordine alla esistenza dell'associazione a delinquere facente capo ai fratelli Michele e Salvatore Greco, e della quale facevano parte Rabito e Scarpisi, che alla causale del delitto, recepita nell'ottica prospettata dagli inquirenti. La Corte riteneva quindi che Michele e Salvatore Greco, preposti al vertice di quell'associazione, ed il cui programma, nella concreta attuazione, era stato ostacolato dal moltiplicarsi delle iniziative giudiziarie assunte dall'Ufficio Istruzione di Palermo, non potevano che essere gli ideatori e gli organizzatori della strage realizzata il 29 luglio 1983.

Era però giudicata carente la prova della partecipazione di Rabito a quell'evento ed agli atti che lo avevano preparato, essendosi accertato che era

rimasto in compagnia di Ghassan sia alcuni giorni prima del 29 luglio, che quella stessa mattina; viceversa, dubbi persistevano, nell'ambito di quell'accusa, nei confronti di Scarpisi, essendo questi rimasto a Palermo in quei giorni ed essendosi il suo alibi rivelato mendace, di fronte all'inattendibilità del testimone al quale era stato affidato, tale Padellaro Giuseppe e questi, infatti, nel confermare di avere incontrato Scarpisi la mattina del 29 luglio, aveva poi finito per dichiarare di avere avuto dall'imputato la documentazione comprovante l'avvenuta conclusione di un contratto di acquisto di una macchina per scrivere il giorno 2 agosto 1983, giorno in cui sicuramente Scarpisi non poteva trovarsi a Palermo, perché trasferitosi a Reggio Calabria in compagnia di Rabito.

La Corte di Caltanissetta escludeva, infine, che Boni Chebel Ghassan avesse svolto un ruolo equivoco, diverso dal mero informatore e del pari escludeva che vi fossero prove a carico di quel Totò Greco, ricompreso tra gli organizzatori della strage, sull'erroneo presupposto che anche nei suoi confronti fosse stato emesso, nel luglio del 1983, un mandato di cattura per l'omicidio del generale Della Chiesa.

Avverso questa sentenza proponevano appello il  
Procuratore della Repubblica, il Procuratore Gene-  
rale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, i  
quattro imputati condannati, nonché l'Avvocatura  
dello Stato in rappresentanza dei Ministeri della  
Difesa, degli Interni e di Grazia e Giustizia,  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del-  
la Presidenza della Regione Siciliana, ed alcune  
parti civili private, Passalacqua Agata vedova  
Chinnici, Palieri Immacolata vedova Trapassi, Lo  
Nigro Antonio e Calvo Cesare.  
La Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta di-  
sponeva la rinnovazione parziale del dibattimento  
per acquisire alcune sentenze nonché copia dei ver-  
bali relativi alle dichiarazioni rese, in altri  
procedimenti, da Buscetta Tommaso, Contorno Salva-  
tore, Sinagra Vincenzo ed Epaminonda Angelo ed  
ordinava la citazione di quest'ultimo, nonché di  
Galzetta Stefano per essere liberamente inter-  
rogati, ai sensi dell'art. 348 bis C.P.P.  
Quindi con sentenza del 14 giugno 1985 la Corte  
dichiarava inammissibili, per mancata presentazio-  
ne dei motivi, l'appello delle parti civili, Passa-  
lacqua Agata e Paparcuri Giovanni, e, in parziale  
accoglimento delle impugnazioni del Pubblico Mini-

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

sterore delle altre parti civili, riconosceva la  
responsabilità dei quattro imputati in ordine a tut-  
ti i reati contestati, unificati sotto il profilo  
della continuazione e, esclusa la finalità di ter-  
rorismo e di eversione dell'ordine democratico, co-  
ndannava Rabito e Scarpisi alla pena di anni ven-  
tidue di reclusione, giorni venti di arresto e li-  
re due milioni di multa, concedendo ad entrambi le  
attenuanti generiche che dichiarava prevalenti su  
tutte le aggravanti contestate; confermava la  
condanna all'ergastolo per i fratelli Michele e  
Salvatore Greco, nonché le assoluzioni disposte  
dal primo giudice nei confronti di Bou Chebel Ghas-  
san e di Totò Greco ed estendeva a Rabito e Scar-  
pisi la condanna al risarcimento dei danni in fa-  
vore delle parti civili pubbliche e private.  
I giudici d'appello concordavano con le valuta-  
zioni del primo giudice in ordine all'attendibilità  
delle rivelazioni fatte da Ghasan ed utilizzavano  
ai fini della prova della esistenza dell'associazio-  
ne di tipo mafioso ed alla quale, nel suo racconto,  
aveva fatto riferimento il libanese, le indicazioni  
che erano state offerte, in altri procedimenti, da  
Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno. Particolare  
rilievo veniva attribuito ad un episodio descritto

da Epaminonda Angelò al giudice istruttore di Palermo il 15 febbraio 1985 e da questi confermato dinanzi alla stessa Corte; circa il progetto dei fratelli Greco di far sopprimere, in carcere, Ferdinando La Grassa, perchè erroneamente ritenuto l'autore delle rivelazioni fatte agli inquirenti da Ghassan Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti e quattro gli imputati condannati. E la prima sezione di questa Corte con sentenza del 3 giugno 1986 annullava la decisione impugnata e rinviava, per un nuovo giudizio, alla Corte d'Assise d'Appello di Catania. Rilevava la Corte che i giudici d'appello non erano riusciti a confermare il soggettivo convincimento di colpevolezza degli imputati con la indicazione di obbiettivi riscontri: la responsabilità degli accusati era stata affermata utilizzando dichiarazioni rese in altri procedimenti, non ancora definiti, da Tommaso Bucetta, Salvatore Contorno, Vincenzo Sinagra ed Angelo Epaminonda; ma queste dichiarazioni, contenendo delle chiamate in correità, esigevano di essere verificate nei loro aspetti intrinseci ed estrinseci. Quanto poi alle rivelazioni fatte da Bou Chebel Ghassan, la Corte rilevava come fosse necessario distinguere quelle fatte dal libanese

alla polizia prima del suo arresto, da quelle rese dopo tale evento: le prime, attribuibili ad un "confidente", trasformatosi poi in un vero e proprio agente provocatore e, le seconde, ad un imputato, nell'esercizio del diritto di difesa, sicchè tutte richiedevano una rigorosa verifica, secondo i consueti parametri di valutazione e dopo avere individuato, attraverso una valutazione critica del contenuto, quali tra quelle dichiarazioni, non sempre omogenee, fosse la più verosimile o corroborata da maggiori ed affidabili riscontri.

La Corte rimetteva quindi al giudice di rinvio la rivalutazione delle risultanze acquisite, avendo cura di osservare come, per quella indagine, non esistesse alcun vincolo metodologico, eccezion fatta per l'onere di rispettare il principio di diritto affermato in tema di verifica dell'attendibilità della chiamata di correo.

La Corte d'Assise ed'Appello di Catania procedeva al nuovo giudizio, nel corso del quale disponeva l'acquisizione di vari atti, quali la sentenza ordinanza emessa dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo in data 8 novembre 1985 nel procedimento penale a carico di Abate Giovanni ed altri, i verbali di interrogatorio di Buscetta Tommaso e Contorno

Salvatore, e provvedeva altresì all'interrogatorio di Bou Chebel Ghassan - la cui assoluzione era divenuta irrevocabile - nonché di Buscetta, Contorno, La Grassa e di tali Priolo Giorgio e Sanchez Stefano. Buscetta, Contorno e La Grassa confermavano le loro precedenti dichiarazioni; Bou Chebel Ghassan insisteva nell'affermare che La Grassa, in sua presenza, a Rabito e Scarpisi aveva promesso di procurare alcune pistole; Priolo Giorgio riferiva di avere stipulato con Sanchez Stefano, cognato di Rabito, un compromesso per l'acquisto di due appartamenti, ma poiché il contratto definitivo non era stato più concluso, dopo avere invano chiesto alla controparte la restituzione del prezzo già versato, si era visto recapitare un vaglia bancario, per l'importo di ventisette milioni, emesso su richiesta di Salvatore Greco.

Quindi la Corte di Catania, riesaminate le risultanze acquisite, con sentenza del 1 luglio 1987, in parziale riforma della decisione del primo giudice, dichiarava Rabito e Scarpisi colpevoli del delitto di strage di cui all'art. 422 C.P., assorbendo in tale imputazione i reati di omicidio e di lesioni volontarie, nonché di tutte le altre imputazioni.

001336



contestate, esclusa l'aggravante prevista dall'art. 1 della Legge 15 dicembre 1979 n. 625, condannava ciascuno, con il concorso delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, ad anni ventidue di reclusione ed a lire due milioni di multa. Confermava, quanto a Michele e Salvatore Graco, la condanna all'ergastolo, apportando anche nei loro confronti quei provvedimenti modificativi della originaria contestazione, così come disposti nei confronti degli altri due imputati.

Contro tale sentenza ricorrevano per cassazione tutti e quattro gli imputati.

Il procedimento era assegnato, su richiesta del Procuratore Generale, alle Sezioni Unite, in considerazione della particolare importanza delle questioni prospettate e concernenti i criteri di valutazione della prova.

Le Sezioni Unite ritenevano di respingere, perchè infondate, tutte le numerose censure che gli imputati ricorrenti avevano prospettato in relazione ad alcune ordinanze pronunciate dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania e con le quali erano state ritenute superflue o irrilevanti le richieste di acquisizione di nuove prove; dichiaravano insussistente la dedotta violazione dell'art. 90 C.P.P. in

relazione alle imputazioni che erano state elevate a carico degli stessi imputati nel procedimento pendente a Palermo ed avente ad oggetto l'accusa di avere essi detenuto esplosivi e congegni micidiali, sul presupposto che trattavasi di fatti diversi, sicchè nessuna efficacia preclusiva dell'esercizio dell'azione penale poteva derivare dalla sentenza di proscioglimento che, su quell'accusa, era stata nel frattempo pronunciata dal Tribunale di Palermo.

Quanto poi alla imputazione di cui all'art. 416 bis C.P. (capo N della rubrica), reato di cui tutti e quattro gli imputati ricorrenti erano stati ritenuti colpevoli, le Sezioni Unite rilevavano che le questioni prospettate in relazione a quella statuizione di condanna erano prive di fondamento: la partecipazione di Rabito e Scarpisi all'associazione facente capo ai fratelli Greco e dedita al traffico di sostanze stupefacenti era stata ricostruita, secondo la Corte, non solo attraverso le accuse di Ghassan, ma anche in base alle indicazioni offerte da Buscetta e Contorno, nonché dai funzionari di polizia che si erano occupati di quelle indagini.

Quanto, invece, all'affermazione di responsabili-

tà per il delitto di strage e per tutte le altre imputazioni a questo connesse; le Sezioni Unite rilevano che, a differenza di quanto era avvenuto per il reato di partecipazione all'associazione per delinquere, erano state utilizzate, per motivare il convincimento di certezza espresso sulle responsabilità degli accusati, le sole rivelazioni di Bou Chébel e Ghassan: non si era considerato, secondo la Corte, che l'interrogatorio al quale era stato sottoposto il libanese il 2 marzo 1987 non aveva affatto dissolto le discordanze evidenziate nelle precedenti dichiarazioni, tant'è vero che persino sulle modalità con le quali aveva tentato di spiegare di essere venuto a conoscenza del progetto relativo all'attentato erano state fornite molteplici e non sempre coincidenti versioni.

Viceversa, nella ricostruzione contenuta nell'annullata sentenza, erano state utilizzate le risultanze dei diversi interrogatori, sovrapponendole, anche quando esprimevano diverse e discordanti realtà.

Non si era poi precisato se tutte quelle discrepanze, coinvolgenti aspetti essenziali della vicenda, potevano spiegarsi con il fatto che Ghassan aveva assunto la qualità di imputato e quindi poteva aver subito il condizionamento psicologico conseguente alla ra-

gionevole timore di vedere compromessa la sua situazione processuale, ovvero con la sua scarsa padronanza della lingua italiana, o, più semplicemente, perchè si era fatta un'imprecisa verbalizzazione.

Rilevavano altresì le Sezioni Unite che la Corte di Catania non aveva neppure esaminato se l'intervento di quel sedicente "Michele" che Ghassan aveva descritto come autorevole emissario dell'organizzazione, in grado di estromettere Rabito e Scarpisi dal delicato incarico relativo al reperimento delle armi, avesse avuto un qualche rilievo anche al fine di conservare al precedente contributo offerto da Rabito e Scarpisi un'apprezzabile rilevanza causale rispetto alla realizzazione del programma delittuoso.

Quanto poi alla individuazione dei vincoli imposti dal giudice di rinvio nella formazione del suo libero convincimento, le Sezioni Unite recepiscono quel prevalente orientamento, espresso in numerose pronunce, e secondo il quale non esistono limiti preclusivi diversi dal divieto di riproporre il vizio di motivazione già evidenziato nella sentenza di annullamento.

Quindi, dopo aver rilevato che l'annullamento della

sentenza d'appello, pronunciato dalla prima sezione di questa Corte, era stato totale, perchè attribuito a difetto, illogicità e contraddittorietà di motivazione in ordine alla valutazione che era stata fatta sulle rivelazioni del libanese, riproponeva quella qualificazione processuale, già indicata nella sentenza del 3 giugno 1986, ricordando che le dichiarazioni di Ghassan erano state rese da un confidente della polizia, trasformatosi in agente provocatore, il quale, dopo l'evento, aveva assunto e conservato la qualità di imputato sino al suo definitivo proscioglimento; e, quanto al loro contenuto, come essenziale fosse distinguere le rivelazioni che Rabito e Scarpici avevano a lui confidato, confessando il loro personale coinvolgimento nella vicenda, dalle indicazioni concernenti la partecipazione dei fratelli Michele e Salvatore Greco, indicazioni che si identificavano in chiamate in correità indirette, sicchè tutte richiedevano, in relazione alla loro natura processuale, una verifica di verosimiglianza, eseguibile attraverso un'attenta ricerca di possibili riscontri di carattere oggettivo e logico.

La Corte di Catania, invece, trascurati tali principi e recepiti, a supporto del suo convincimento di certezza, le sole accuse di Ghassan, non solo si era

sottratta all'onere di individuare quale, tra le diverse versioni, risultava dotata di maggior credito, ma aveva anche omissso di ricercare ogni possibile elemento di verifica, pur essendo tale ricerca irrinunciabile di fronte alla corretta qualificazione processuale da attribuire alle dichiarazioni del libanese.

Quindi, con sentenze del 18 febbraio 1988 le Sezioni Unite annullavano la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania nei confronti di tutti e quattro gli imputati ricorrenti ed in relazione alla condanna per il reato di strage e per le altre imputazioni connesse (dal capo A al capo M) per difetto di motivazione e rinviavano il giudizio alla Corte d'Assise d'Appello di Messina.

Erano invece rigettati i ricorsi degli imputati in relazione alla condanna per il reato di associazione a delinquere, come contestato al capo N della rubrica ed era rimessa allo stesso giudice la determinazione della pena per tale imputazione, nonché ogni conseguente decisione in ordine alla liquidazione delle spese in favore delle costituite parti civili, intervenute nel giudizio.

Il secondo giudizio di rinvio si svolgeva presso la Corte d'Assise d'Appello di Messina dal 5 al

21 dicembre 1988. In "limine litis" l'avv. Michelangelo Salerno, nell'interesse delle parti civili private, chiedeva che gli atti venissero restituiti alla Corte di Cassazione, dovendo essere corretto l'errore nel quale era incorso il giudice di legittimità, designando quale giudice di rinvio, la Corte di Messina anzichè l'altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catania, di recente costituzione. L'istanza veniva respinta in considerazione del fatto che, a giudizio della Corte di Messina, non esisteva comunque la possibilità di devolvere il giudizio alla Corte di Catania, non essendo materialmente costituita, all'atto della pronuncia delle Sezioni Unite, quella seconda sezione, benchè prevista dalla pianta organica del distretto di Brano, invece, accolte alcune istanze della difesa degli imputati, dirette ad ottenere l'acquisizione di alcuni atti processuali, tratti da procedimenti in corso e tendenti a dimostrare che Ghassan, nel rievocare alcune circostanze relative ai contatti avuti in Sicilia ed a Milano con Rabito e Scarpisi, non sempre aveva detto la verità. Quindi, con sentenza del 21 dicembre 1988 la Corte d'Assise d'Appello di Messina, in parziale riforma

della sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta del 24 luglio 1984, assolveva per insufficienza di prove gli imputati Greco Michele, Greco Salvatore e Rabito Vincenzo dal delitto di strage e dalle altre imputazioni connesse, e confermava l'assoluzione che era stata pronunciata per le stesse imputazioni e con la stessa formula nei confronti di Scarpisi Pietro.

Quanto al reato associativo, il giudice di rinvio determinava le pene, per Rabito e Scarpisi, in anni cinque e mesi dieci di reclusione, per Greco Michele in anni dodici di reclusione e per Greco Salvatore in anni dieci di reclusione.

Con la stessa sentenza venivano revocate le condanne degli imputati al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili private, nonché in favore dei Ministeri della Difesa e della Giustizia, ma erano confermate le analoghe statuizioni, contenute nella sentenza del primo giudice, e concernenti le altre parti civili pubbliche, e cioè la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Siciliana, il Comune di Palermo, nonché il Ministero degli Interni: le spese in favore di queste ultime parti civili venivano liquidate, anche in relazione al giudizio:



di cassazione, in complessive lire quattro milioni per il Comune di Palermo, ed in lire sei milioni per le altre.

Rilevava la Corte di Messina che le acquisizioni probatorie disposte nel corso del giudizio, pur avendo reso più vasto il corredo probatorio oggetto di valutazione, non consentivano di superare quell'endemica insufficienza probatoria, riconosciuta nella stessa sentenza di annullamento delle Sezioni Unite ed attribuibile, in larga misura, all'euforica consapevolezza del successo dalla quale erano stati travolti gli investigatori, sopraffatti da un generoso affidamento alla lealtà di Ghassan Rossi, infatti, non avevano utilizzato quelle informazioni come punto di partenza di appropriate indagini, ma si erano limitati a recepirle nella loro integralità, come altrettante verità assiomatiche ed incontestabili, al punto che si era ritenuta superflua persino la formale istruttoria. Secondo la Corte di Messina il processo era caratterizzato dalla presenza di un grosso filone, e cioè la parola di Ghassan, intorno alla quale gravitavano, con diversa fortuna e con funzione accessoria e marginale, altri elementi, nessuno dei quali, però, dotato di rilevanza probatoria autonoma, ma tutti dipendenti, come al-

trettanti satelliti di un sistema planetario, dalla fonte principale.

Il giudice di rinvio, recependo la qualificazione giuridico-processuale che alle dichiarazioni del libanese aveva attribuito la Corte di Cassazione nei suoi due interventi, rilevava altresì che tutte quelle dichiarazioni, pur se rese in momenti diversi e per diverse finalità, avevano in comune il fatto di non essere nè spontanee, nè estemporanee, perchè confezionate per essere ascoltate ed utilizzate dalla polizia, alla quale Ghassan aveva fornito i recapiti telefonici dei suoi possibili interlocutori; esse, poi, benchè predisposte da un agente provocatore che si era offerto di collaborare con la polizia per renderla partecipe degli atti preparatori di un attentato, finivano per additare in lui la persona che, inspiegabilmente, più delle altre, aveva avuto cura di essere particolarmente riservato: i partecipanti a quei colloqui non erano mai stati provocati a rivelare circostanze rilevanti per quella indagine.

Analizzando poi le modalità con le quali il libanese aveva preannunciato, il 13 luglio 1983, l'attentato da eseguirsi contro il prefetto De Francesco, la Corte non escludeva che quell'annuncio;

reso necessario per indurre il funzionario ad interessarsi perchè venissero revocati i due mandati di cattura che erano stati emessi dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Trieste e di Milano, potesse essere addirittura un cablo espediente al quale si era fatto ricorso per riprendere i contatti con il dott. La Corte dopo che l'invito da questo fatto a Ghassan perchè si costituisse, in invito trisalente ad alcuni mesi prima, non aveva avuto alcun successo.

La Corte di Messina procedeva quindi all'esame analitico delle varie versioni offerte da Ghassan per ricostruire il modo con cui era venuta a mancare la preparazione dell'attentato, nonché dell'evolversi dei rapporti e intercorsi con gli altri protagonisti della vicenda e concludeva l'esame delle risultanze acquisite riconoscendo come a spesse volte il libanese avesse mentito con la consapevolezza di farlo, ed allo scopo di ottenere dalla polizia quella disponibilità alla quale aveva fatto affidamento, sicchè la stessa mancanza di indicazione della vera vittima designata, e cioè del dott. Chipnici, poteva addirittura spiegarsi pensando ad una sua effettiva complicità con gli ideatori ed esecutori della strage; e questo

sospetto si arricchiva di sinistri riferimenti per le esperienze dell'attività terroristica nei territori arabo-palestinesi dai quali Ghassan proveniva. Né poteva escludersi che quella rivelazione, così come espressa, fosse più che la rievocazione di una notizia certa e realmente acquisita, il risultato di una soggettiva intuizione e sulla quale erano state fatte convergere circostanze vere e fantasiose, idonee a darle una parvenza di tragica serietà.

Escludeva la Corte di Messina che le proposizioni accusatorie di Ghassan potessero assumere la valenza di prova autonoma, di per sé stessa attendibile, e ciò sia riguardo alle dichiarazioni giudiziali che per quelle rese ancor prima della realizzazione della strage, in quanto nessun riscontro era stato possibile acquisire sulla progettata utilizzazione delle armi che Rabito e Scarpisi avrebbero avuto incarico di ricercare, nonché sull'attribuzione a Greco Michele ed a Greco Salvatore della decisione di sopprimere il giudice Chinnici.

La strage era stata eseguita con armi e strumenti diversi da quelli che cercavano, anche secondo le accuse di Ghassan, Rabito e Scarpisi e che La Grassa aveva loro potuto procurare; diversa era stata

001348

la vittima sacrificata rispetto a quella designata, sicchè la stessa esecuzione dell'attentato finiva per rappresentare il riscontro di un fatto diverso da quello prospettato. Né poteva riconoscersi, secondo il giudice di rinvio, valenza indiziante alla causale prospettata dal primo giudice e recepita nei successivi giudizi di merito, posto che anche altri mafiosi, diversi dai fratelli Greco, avrebbero potuto avere interesse ad eliminare quel magistrato, particolarmente impegnato nella lotta contro la criminalità organizzata.

Nonostante, la Corte di Messina, dopo aver espresso negativi e reiterati apprezzamenti sulla credibilità di Ghassan, riteneva di non poter pervenire ad un giudizio di certezza sulla innocenza degli accusati per il delitto di strage e per le altre imputazioni strettamente connesse, perchè, pur nella sua sincera genesi, quella drammatica previsione, a soli tre giorni dalla sua rivelazione, si era verificata e con quella singolare modalità che Ghassan aveva descritto, e sia perchè l'analisi del materiale probatorio acquisito non consentiva di eliminare dubbi e perplessità residue sulla innocenza degli accusati, numerose erano state le menzogne alle quali avevano fatto ricorso Raitone e Scarpisi; fallito era

l'alibi da quest'ultimo dedotto per il giorno e  
l'ora del delitto; mentito aveva Michele Greco  
nell'escludere ogni suo coinvolgimento in attività  
illecite; ed infine negative valutazioni, di fronte  
al programma di vendetta e di morte nei confronti  
di chi era stato ritenuto il delatore di quelle  
informazioni, erano conseguenti al racconto di Epa-  
minonda Angelo e tutti questi elementi, pur se  
ciascuno privo di rilevanza probatoria autonoma, con-  
vergevano verso un'ipotesi che, per essere alter-  
nativa rispetto alla innocenza degli imputati, giu-  
stificava un'obiettiva perplessità e, quindi, l'ado-  
zione della formula dubitativa di assoluzione in  
ordine alla partecipazione di tutti e quattro gli  
imputati a quei reati.  
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per  
cassazione gli imputati, il Procuratore Generale  
presso la Corte d'Appello di Messina e l'Avvocatura  
dello Stato, nell'interesse delle parti civili,  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza  
della Regione Siciliana, e Ministeri degli Interni,  
della Difesa e di Grazia e Giustizia.  
Il Procuratore Generale ha denunciato, e con unico  
motivo, il vizio di motivazione dell'impugnata  
sentenza in relazione al capo concernente l'as-

001350

soluzione per insufficienza di prove dalla strage  
e dagli altri reati satelliti.  
Ha dedotto il ricorrente che il giudizio negativo  
espresso sull'attendibilità di Ghassan era stato  
formulato senza tener conto delle valutazioni positive  
che erano state date sulla collaborazione offerta  
da quel confidente anche in altre occasioni; da  
quanti avevano avuto l'opportunità di utilizzarlo  
in quella veste in altre operazioni di polizia giu-  
diziaria di un certo spessore e che i dubbi formulati  
dalla Corte di Messina erano conseguenti ad una esa-  
sperata ricerca delle imprecisioni nelle quali quel  
soggetto era incorso, ed in gran parte giustificate  
dalla sua scarsa conoscenza della lingua italiana,  
mentre non si era dato il dovuto rilievo alla causale  
del delitto, alle menzogne alle quali avevano fatto  
ricorso gli imputati ed alla stessa esistenza di una  
associazione per delinquere di tipo mafioso, nell'am-  
bito della quale la realizzazione dell'attentato al  
dott. Chinnici era stata programmata.

L'Avvocatura dello Stato, per le parti civili,  
ha affidato a sei motivi la prospettazione delle cen-  
sure dedotte contro la sentenza della Corte di Mes-  
sina.  
Con il primo di tali motivi si è denunciata

La violazione dell'art.546 I° comma C.P.P., sostenendosi che il giudice di rinvio era pervenuto a quella decisione solo sull'erroneo presupposto che le Sezioni Unite, annullando la sentenza della Corte di Catania, avessero riconosciuto che le prove acquisite, pur con l'apporto delle risultanze introdotte nel processo attraverso le rinnovazioni del dibattimento che erano state disposte durante i vari giudizi di merito, non fossero sufficienti per pervenire ad un giudizio positivo sulla responsabilità degli imputati, mentre non si era considerato che il giudice di legittimità si era limitato ad individuare alcuni vizi nella motivazione della sentenza annullata e ad indicare i criteri che dovevano essere utilizzati ai fini della valutazione della prova.

Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo si è denunciato, e con analitiche argomentazioni prospettate sotto molteplici profili, il vizio di motivazione della impugnata sentenza in relazione alla valutazione delle risultanze acquisite.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la Corte di Messina, assolvendo gli imputati per insufficienza di prove dal delitto di strage, aveva omissis trarre le dovute conseguenze dal giudicato che si



era formato sull'appartenenza di Rabito e Scarpisi all'associazione a delinquere facente capo ai fratelli Greco e nel cui programma rientrava la ricerca delle armi con le quali eseguire l'attentato arbitrariamente svilita la causalità del delitto, la Corte di Messina aveva finito per dare eccessivo rilievo agli aspetti negativi della personalità di Ghassan, più che al contenuto delle sue drammatiche rivelazioni, così sovvertendo i criteri di valutazione della prova, aveva confuso le imprecisioni con il mendacio, utilizzando, ed in maniera riduttiva, quali elementi di riscontro, solo quelle risultanze dotate di rilevanza probatoria autonoma. Si era quindi trascurato di tener presente, che ai fini della verifica dell'attendibilità di un'accusa, era consentito utilizzare qualsiasi elemento, anche privo di rilevanza autonoma, purché idoneo a confortare, in tutta o in parte, il suo contenuto.

L'Avvocatura dello Stato ha inoltre denunciato che la impugnata sentenza, creando, attraverso un vero e proprio travisamento del fatto, un collegamento tra la strage ed i mandati di cattura che erano stati emessi nel luglio del 1983 dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo nei confronti di Michele Salvatore Greco, collegamento che Ghassan

in quei termini mai aveva prospettato, aveva dato un'errata interpretazione dei motivi per i quali il reato era stato perpetrato, traendo da quella ipotesi, non sorretta da alcuna risultanza probatoria, altrettanto errate conclusioni.

Con il quarto motivo si è denunciata la violazione degli artt. 149 e 185 n. I C.P.P., sostenendosi che la Corte di Messina si era illegittimamente sostituita alle Sezioni Unite della Cassazione, decidendo sulla istanza di correzione dell'errore materiale in cui la sentenza del 18 febbraio 1988 era incorsa nell'indicare, quale giudice di rinvio, la Corte di Messina anzichè l'altra sezione della Corte di Catania: il giudizio poi, svolto dinanzi ad un giudice non legittimamente investito del procedimento, era inficiato di nullità assoluta, ricorrendo la ipotesi di cui al n. I dell'art. 185 C.P.P.

Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso l'Avvocatura dello Stato ha denunciato la violazione dell'art. 489 C.P.P., sostenendo che la liquidazione delle spese disposta con la impugnata sentenza nei confronti delle stesse parti civili ricorrenti era stata fatta disapplicando le vigenti disposizioni in relazione alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati

per le prestazioni processuali in materia civile, riducendo e senza alcuna motivazione, l'importo richiesto.

Quanto ai ricorsi degli imputati, deve rilevarsi che tre sono stati i difensori che hanno presentato distinti motivi per gli imputati Michele e Salvatore Greco: l'avv. Giuseppe Mirabile, l'avv. Luigi Lo Presti e l'avv. Vincenzo Trantino. Tutte le censure investono la impugnata sentenza sotto il duplice profilo della mancanza e della contraddittorietà di motivazione ed in riferimento alle valutazioni espresse dalla Corte di Messina per giustificare il dubbio sulla innocenza degli accusati in ordine all'ideazione, preparazione ed esecuzione della strage.

Deducendo i difensori degli imputati, con diverse ed analitiche considerazioni, che gli elementi posti a fondamento del dubbio sono inconsistenti, perché privi, secondo la stessa ricostruzione del giudice di rinvio, di qualsiasi rilevanza probatoria: le supposte menzogne alle quali avrebbero fatto ricorso, nel difendersi da così gravi accuse, Rabito e Scarlisi, non potevano diffondere la loro negativa influenza sui fratelli Greco, posto che costoro non ne erano stati in alcun modo partecipi; il diniego;

ritenuto mendace dai giudici di merito, prospettato da Greco Michele sulla partecipazione all'associazione a delinquere e sui programmi a questa attribuiti, oltre a rappresentare una manifestazione dell'esercizio legittimo del diritto di difesa, non consentiva di trarre alcuna illazione in ordine al concorrente reato di strage, posto che sulla partecipazione dei due fratelli Greco a tale reato nessuna prova era stata eseguita; quanto, infine, all'episodio rivelato da Epaminonda Angelo, lo stesso era stato smentito dal diretto interessato, e cioè da La Grassa, e non si era considerato che quelle accuse non avevano neppure il supporto della razionalità, giacchè sarebbe stato impensabile diffondere, ancor prima di compiere qualsiasi tentativo di realizzazione, quel programma di vendetta e di morte ed il cui successo poteva essere assicurato solo a condizione che la vittima designata non ne fosse resa partecipe.

Pertanto, tutti gli elementi ai quali il giudice di rinvio aveva affidato la giustificazione del dubbio, secondo gli imputati ricorrenti, erano inutilizzabili a quei fini, o perchè trattavasi di circostanze non provate ma soltanto supposte, ovvero perchè irrilevanti in relazione all'oggetto della

prova.

Liberata, quindi, la sentenza impugnata dalla utilizzabilità di quegli elementi, tutta la costruzione della motivazione della Corte di Messina consacrava, attraverso la verifica progressiva ed incalzante della inattendibilità delle accuse di Ghassan, la mancanza assoluta di prova nei confronti degli accusati, sicchè non restava che prenderne atto e, attraverso l'annullamento senza rinvio, dare processuale ingresso a tale realtà.

Con altro motivo di ricorso è stata dedotta, da parte degli stessi imputati ricorrenti, la violazione degli artt. 477-545 n° comma C.P.P. in relazione ai criteri seguiti dalla Corte di Messina per la determinazione della pena per il reato di associazione a delinquere, di cui all'art. 416 bis C.P.P.

Hanno evidenziato i ricorrenti che l'accusa originaria, enunciata al capo N della rubrica, concerneva e per tutti e quattro gli imputati, la sola partecipazione all'associazione di tipo mafioso e tale accusa non era stata mai modificata, sicchè la condanna, divenuta irrevocabile con la sentenza delle Sezioni Unite, si era cristallizzata su quell'accusa anche nei confronti dei fratelli Michele e Salvatore Greco. Pertanto, la pena irrogata a Greco Michele

(anni dodici di reclusione) era illegittima, perchè superava il massimo edittale. E non motivata era la minore pena inflitta a Greco Salvatore (anni dieci di reclusione), in quanto nella sentenza della Corte di Messina non era possibile individuare le ragioni per le quali era stato applicato il massimo edittale, nè i motivi che giustificavano il diniego delle attenuanti generiche. Tali statuizioni, secondo la difesa dei due imputati ricorrenti, era da un lato il risultato di un'incompleta disamina delle risultanze probatorie acquisite e, dall'altro, l'effetto di un errore nel quale erano già incorse le Sezioni Unite allorché avevano confuso Greco Salvatore, condannato in America il 2 marzo 1987, perchè riconosciuto colpevole di essere dedito al commercio internazionale di stupefacenti, con l'omonimo imputato di questo procedimento.

Secondo i ricorrenti non si era nemmeno tenuto conto, anche ai fini di quelle statuizioni, del contenuto delle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta, il quale, nel ricostruire le vicende della famiglia Greco di Croceverde Giardini, non confondibile con il Greco di Ciaculli, ed ai quali, invece, aveva sempre fatto riferimento Ghassan, aveva precisato che Greco Michele e Greco Salvatore, pur essendo rispet-

tivamente soprannominati "il papa" ed "il senatore",  
di fatto, più non svolgevano, e da tempo, alcun ruolo  
determinante nell'organizzazione verticistica  
dell'associazione. Con altro distinto motivo di ricorso, enuncia-  
to dall'avv. to Mirabile nell'interesse di entrambi  
i fratelli Greco, si è dedotta la violazione dell'art.  
489 C.P.P., sostenendosi che la condanna al pagamen-  
to delle spese in favore delle parti civili, dispo-  
sta con la impugnata sentenza ed in relazione al  
riconoscimento della responsabilità degli imputati  
per il solo reato di partecipazione all'associazio-  
ne per delinquere era illegittima, perchè per tale  
reato nessuna di quelle parti civili si era mai co-  
stituita. Con un ultimo motivo lo stesso difensore ha denun-  
ciato l'errata applicazione dell'art. 488-I° comma  
C.P.P., sostenendo che la Corte di Messina, nel con-  
fermare genericamente tutte le altre statuizioni  
del primo giudice, diverse da quelle modificate  
con la nuova pronuncia, aveva fatto esplicito rife-  
rimento alla condanna degli imputati al pagamento  
delle spese processuali, condanna disposta dalla  
Corte d'Assise di Caltanissetta sul presupposto del-  
la riconosciuta colpevolezza dei fratelli Greco.

anche per il delitto di strage e per tutte le altre imputazioni connesse : una volta assolti da tali accuse era venuto a mancare il presupposto per il quale quella condanna poteva conservare efficacia, e pertanto quella statuizione andava annullata senza rinvio da parte di questa Corte.

Nell'interesse di Rabito Vincenzo l'avvocato Vittorio Mammana ha proposto due motivi : con il primo ha denunciato la violazione dell'art.475 n.3 C.P.P., sostenendo che la pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di strage del suo assistito non si armonizzava con le valutazioni negative espresse sull'attendibilità di Ghassan e con l'assoluta inconsistenza degli elementi che la Corte aveva indicato a supporto di quella decisione; con il secondo motivo si è censurata la sentenza impugnata in relazione alla motivazione espressa sulla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416 bis C.P.P.

Secondo il ricorrente la Corte di Messina aveva ommesso di considerare che la Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, giudicando Rabito colpevole di quel reato, aveva ridotto la pena base di un terzo, per effetto delle concesse attenuanti generiche, sicchè il giudicato si era ormai formato non solo



altre in ordine al riconoscimento di quelle attenuanti,  
ma anche in relazione agli effetti riduttivi che ad-  
esse erano stati riconosciuti. Comunque, a giudizio  
del ricorrente, carente era la motivazione della sen-  
tenza in relazione alla determinazione della pena  
ed alla trascurabile rilevanza attribuita alle at-  
tenuanti generiche.  
- Nell'interesse, invece, di Scarpisi Pietro non  
venivano presentati, nè contestualmente alla dichia-  
razione di impugnazione, nè successivamente, moti-  
vi.  
- Nel termine di cui al II° comma dell'art. 536-C.  
P.P. sia l'avv. to Giuseppe Mirabile che l'avv. to  
Luigi Lo Presti depositavano memorie con le quali  
contestavano la validità dei rilievi dedotti dal  
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di  
Messina, e dall'Avvocatura dello Stato nei loro mo-  
tivi di ricorso.  
L'avv. to Mirabile in particolare chiedeva che venisse  
dichiarata l'inammissibilità del ricorso delle parti  
civili, non investendo quella impugnazione le sole  
disposizioni della sentenza concernenti gli interes-  
si civili; nonchè del ricorso del Procuratore Ge-  
nerale, riproponendo esso, attraverso un giudizio  
di merito, una diversa valutazione di alcune circo-

01761

stanze analiticamente esaminate dalla Corte di Mes-  
sina.

Nella dettagliata memoria dell'avv.to Io Presti  
sono stati riesaminati gli aspetti essenziali del-  
la vicenda sui quali si era soffermata la valutazio-  
ne critica delle parti ricorrenti, per dedurne, at-  
traverso una diffusa analisi delle singole circostan-  
ze acquisite sui vari aspetti della indagine, come  
nessun giudizio conclusivo di certezza sulla respon-  
sabilità degli imputati Michele e Salvatore Greco  
poteva essere ipotizzato, in quanto vano si era  
dimostrato ogni tentativo di recupero della credi-  
bilità di Ghassan attraverso i riscontri utilizza-  
bili processualmente.

10/10/74

-MOTIVI DELLA DECISIONE-

rileva innanzi tutto la Corte che è inammissibile  
sia il ricorso di Scarpisi Pietro che quello del  
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di  
Messina. ~~Il ricorso di Scarpisi Pietro è inammissibile per  
non aver presentato la dichiarazione di impugnazione non  
ha fatto seguire la presentazione dei motivi.~~  
Il Procuratore Generale, invece, pur denunciando, e con  
unico motivo, il vizio di motivazione dell'impugna-  
ta sentenza in relazione all'assoluzione di tutti  
e quattro gli imputati dal reato di strage, ha so-  
stanzialmente prospettato che una diversa valutazione  
delle stesse circostanze esaminate dal giudice di  
rinvio avrebbe consentito di esprimere un giudizio  
di certezza sulla responsabilità degli imputati.  
Il ricorso, quindi, pur presentato sotto le apparen-  
ze formali di una denuncia di un vizio che dà tito-  
lo all'esercizio del potere di verifica del giu-  
dice di legittimità, sostanzialmente propone delle  
censure di merito che, lungi dall'individuare vi-  
zi logici della motivazione, o carenze valutative  
sulle circostanze rilevanti, tendono soltanto a con-  
seguire il riesame del fatto, riesame che, entro  
questi confini, è inammissibile in questa sede.  
Nessuno, infatti, degli aspetti esaminati dal Pub-

blico Ministero ricorrente è sfuggito alla valutazione della Corte d'Assise d'Appello di Messina ed il giudizio che è stato offerto è fondato su argomentazioni di ineccepibile rigore logico.

La possibile causale del delitto, offerta dalla rivelazione di Ghassan, le valutazioni espresse sull'affidabilità del libanese da quanti avevano avuto la possibilità di utilizzarlo come informatore in altre operazioni di polizia giudiziaria, le reticenti e menzognere dichiarazioni degli imputati, hanno tutti rappresentato, nella valutazione compiuta dai giudici di Messina, capitoli essenziali della indagine: riproporne in questa sede un diverso apprezzamento, conservando la ricognizione storica delle singole componenti caratterizzanti quegli aspetti, ma trascurando gran parte dei rilievi critici diffusamente espressi nella impugnata sentenza, significa non solo limitare i confini della indagine, sottraendole spazi di decisiva rilevanza, ma anche pretendere una nuova valutazione di merito, del tutto improponibile.

Ritiene inoltre la Corte destituita di qualsiasi fondamento la richiesta formulata dall'avv. to Giuseppe Mirabile e contenuta nella memoria del 29 dicembre 1989 in relazione alla pretesa inammissibili-

tà del ricorso delle parti civili : ha dedotto il difensore che il ricorso è inammissibile, perchè non diretto a rimuovere i provvedimenti lesivi degli interessi civili contenuti nella impugnata sentenza, bensì a porre nel nulla l'assoluzione degli imputati dal delitto di strage e dalle altre imputazioni connesse.

Orbene, è opportuno ricordare che in seguito agli interventi della Corte Costituzionale risalenti al 15 gennaio 1970 (sentenza n.1), al 6 novembre 1970 (sentenza n.154) ed al 10 febbraio 1972 (sentenza n.29), non può più contestarsi alla parte civile il diritto di ricorrere per cassazione contro la sentenza che abbia prosciolto l'imputato da un'accusa, quando più non siano possibili altre forme di gravame.

La nuova dimensione normativa assunta dall'art. 195 C.P.P., dopo le su-richiamate pronunce della Corte Costituzionale, così recepita nella interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n.1669 del 15 dicembre 1973; n.306 del 30 novembre 1974 e, da ultimo, n.17042 del 25 maggio 1985), non consente più di dubitare che la parte civile abbia la possibilità di ricorrere per cassazione non solo contro le disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili, ma anche contro tutte quelle

statuizioni con le quali si decidono questioni suscettibili di influire negativamente sul riconoscimento del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione.

Quindi, fermo restando il principio che il ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento non può essere diretto ad ottenere una pronuncia espressa che modifichi la situazione penale degli imputati, ogni diversa statuizione, pur se costituente il presupposto della pronuncia penale, può essere investita dal ricorso, se idonea a pregiudicare interessi degni di tutela.

E non v'è dubbio che assolvere gli imputati dal delitto di strage per insufficienza di prove e sul presupposto che le risultanze acquisite non consentano di attribuire, in forma certa, la paternità di quel fatto ai quattro imputati, rappresenta per quelle parti civili che intendono ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti a quel reato, una pronuncia preclusiva della possibilità di soddisfare quella pretesa.

Esse, quindi, avevano interesse ad impugnare quella sentenza, contenente una statuizione pregiudizievole rispetto al riconoscimento del loro diritto ed il ricorso per cassazione rappresentava l'unico mezzo

di impugnazione messo a disposizione dall'ordinamento processuale.

Rileva inoltre la Corte che è preliminare rispetto ad ogni altra indagine quella relativa alla ritualità del giudizio di rinvio, svoltosi dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Messina, ritualità contestata dalle parti civili ricorrenti.

Si è invero dedotto che le Sezioni Unite sarebbero incorse in un manifesto errore nell'indicare, quale giudice di rinvio, la Corte di Messina anzicchè la seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catania; pertanto, l'ordinanza con la quale la Corte di Messina aveva deciso sulla istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite, è nulla, perchè pronunciata da un giudice incompetente; e nulla è anche, in base a quanto previsto dall'art. 185 n. I.C.P.P., la sentenza deliberata dallo stesso giudice, sull'erroneo presupposto della sua legittima designazione, perchè emessa da un giudice sprovvisto della specifica capacità di esercizio della funzione giurisdizionale.

Orbene, osserva innanzi tutto la Corte che il presupposto storico sul quale i due rilievi sono stati articolati è inesistente.

All'atto della pronuncia delle Sezioni Unite una se-

001367

conda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catania, pur prevista dalla pianta organica del distretto e la cui composizione era stata approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura, non era ancora materialmente costituita, sicchè non avrebbe potuto assolvere, e con quella immediatezza di intervento richiesta dall'oggetto del procedimento, agli adempimenti conseguenti a quella designazione.

Devesi inoltre rilevare che la inoppugnabilità delle ordinanze con le quali viene negata la possibilità di correzione di un errore materiale, inoppugnabilità desumibile dal combinato disposto degli artt. 149 IV° comma e 190 I° e II° comma C.P.P., rende improponibile qualsiasi censura in relazione alla legittimità della impugnata ordinanza, contestata sotto il profilo del difetto di competenza del giudice.

Va soltanto precisato, e per mera completezza d'indagine, che la Corte di Messina, nell'escludere la ipotesi di una sua erronea designazione, non si è affatto avvalsa di una competenza di cui non disponeva, ma si è limitata ad interpretare la mancata assunzione dell'invocato provvedimento correttivo da parte delle Sezioni Unite, dopo che una copia di quella richiesta allo stesso giudice era stata trasmessa, come implicito riconoscimento della insussistenza

001368



delle condizioni giustificatrici di una diversa designazione.

Ne deriva che l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Messina, lungi dall'essere espressione di un potere deliberativo esorbitante dalla sua competenza, altro non conteneva che una mera ricognizione di una realtà processuale consolidatasi in ogni suo possibile effetto, proprio in seguito alla mancata deliberazione di un successivo provvedimento modificativo da parte del giudice competente ad assumerlo.

Infondato è anche il motivo di ricorso dedotto dalle stesse parti civili in relazione alla sentenza pronunciata dalla Corte di Messina e non soltanto perchè si è rivelato insussistente, come già si è evidenziato, il presupposto sul quale la censura è stata elaborata.

Infatti, il mancato rispetto dell'art. 543 n. 2 C.P.P. non solo non è previsto come causa espressa di nullità della sentenza, ma neppure può essere ricompreso tra le ipotesi indicate nell'art. 185 n. I C.P.P. =

Non si contesta che presupposto di validità del processo sia, innanzi tutto, la capacità del giudice, ma il problema che va risolto in questa sede consiste nel verificare se la nozione di "capacità" recepita nell'art. 185 sia tanto ampia da contenere anche la

001369

designazione del giudice competente per il giudizio di rinvio, secondo quanto disposto dall'art.543 n.2, dopo la riforma apportata dalla legge 21 febbraio 1984 n.14.

Orbene, la dottrina processualistica ha da lungo tempo precisato che per capacità del giudice può intendersi sia l'idoneità ad assumere una certa posizione processuale, che la sola capacità di esercizio della funzione giurisdizionale ; e, nell'ambito di quest'ultima ha individuato due aspetti distinti, la capacità di esercizio generica e quella specifica. La prima riguarda la nomina e l'ammissione all'esercizio della funzione giurisdizionale, mentre la seconda, propriamente definita come capacità specifica di esercizio, concerne unicamente la costituzione del giudice nel singolo processo.

Questa classificazione non appaga soltanto la pur avvertita esigenza di sistemazione organica della materia, ma, da un lato recepisce i risultati conseguiti dalla elaborazione dottrinale intervenuta sulla nozione della capacità processuale e, dall'altro, consente di delineare una corretta interpretazione dell'art.185 n.I C.P.P..=

Infatti, se quest'ultima norma, nel prescrivere a pena di nullità, l'osservanza delle disposizioni

001370

concernenti "la nomina e le altre condizioni di ca-  
dizio capacità del giudice stabilite dalle leggi dell'ordina-  
3 n.2. mento giudiziario" avesse voluto comprendere anche  
aio la capacità specifica di esercizio della funzione  
giurisdizionale, recependo di tale nozione il conte-  
goi nuto e gli aspetti su precisati, non si comprendereb-  
uò/ia ne poi perchè avrebbe dovuto fare espresso e specifico  
a po- rinvio all'ordinamento giudiziario, le cui disposizio-  
serci- ni nulla hanno a che vedere con la designazione del  
abito giudice competente per un determinato processo.  
inti, L'aver il legislatore circoscritto il difetto di  
fici- capacità apprezzabile, quale causa di nullità insana-  
Al- bile, alla "costituzione" del giudice, "secondo le  
ltre- nome dell'ordinamento giudiziario", nonchè al "numero  
ape- dei giudici necessario per costituire i collegi giu-  
titu- dicanti", significa che tutti gli altri aspetti ne  
restano esclusi.

E sarebbe veramente arbitrario assimilare il difetto  
di competenza, riferibile ad erronea designazione,  
alla incapacità specifica all'esercizio della fun-  
zione giurisdizionale, pur recependo di quest'ultima  
la più lata accezione possibile.

Esaurita anche tale problematica, è necessario  
verificare, prima di poter procedere all'esame dei  
motivi di ricorso dedotti dagli imputati, se l'obbligo

imposto al giudice dall'art.254 delle disposizioni transitorie approvate con D.Lg.28 luglio 1989 n.271, di applicare cioè la disciplina introdotta dal nuovo codice di procedura penale in relazione alle formule di proscioglimento, sia estensibile al giudizio di cassazione e, in caso affermativo, se persiste un interesse degli imputati alla delibazione dei ricorsi, una volta stabilito che questi mirano anche a conseguire la sostituzione della formula di assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di strage e dalle altre imputazioni connesse, con quella, ampiamente liberatoria, della non commissione del fatto.

Quanto al primo problema deve rilevarsi che questa Corte, condividendo l'orientamento già espresso in altre decisioni della stessa sezione (cfr. sent. 27 ottobre 1989 ric. De Vita e sent. 16 novembre 1989 ric. Arignano ed altri), non ritiene che l'applicabilità della nuova disciplina sulle formule di proscioglimento per i procedimenti che proseguono in base al vecchio rito sia preclusa nel giudizio di cassazione.

E' pur vero che l'art.254 delle citate norme transitorie fa espresso riferimento alle "sentenze di proscioglimento", la cui pronuncia, com'è noto,

001372

è interdotta alla Corte di Cassazione, ma quel riferimento è indicativo della tipologia dei provvedimenti decisori sottoposti alla immediata applicazione della nuova disciplina, ma non già anche dei mezzi processuali utilizzabili per la realizzazione di quel risultato: il legislatore ha voluto soltanto affermare che anche per i procedimenti pendenti e per i quali continua ad applicarsi il codice del 1930, le formule di proscioglimento non possono essere diverse da quelle enunciate nell'art. 530 del nuovo codice.

Ogni diversa e riduttiva interpretazione finirebbe per creare, nell'ambito dei procedimenti ancora pendenti, una disparità di trattamento non sorretta da alcuna razionale giustificazione.

Peraltro l'art. 245 delle stesse norme transitorie, riferibile ai procedimenti in corso che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, contiene un'espresso richiamo all'art. 254, sicchè ogni ulteriore delimitazione dell'area di applicazione immediata della nuova disciplina non si armonizzerebbe neppure con l'espressa previsione della legge: questa, infatti, non ha previsto, per la immediata assunzione delle nuove formule di proscioglimento, altra condizione diversa dalla pendenza del pro-

cedimento e questa, nella sua generalizzata previsione, si dissocia da ogni riferimento differenziato ai vari gradi di giudizio.

Pertanto, alla sostituzione della formula può provvedere direttamente questa Corte, essendo del tutto superfluo un rinvio al giudice del merito, in quanto quest'ultimo non potrebbe che adottare l'unica decisione possibile, e cioè rimuovere la formula assolutoria non più consentita dalla legge per sostituirla con quella ad essa corrispondente.

Più complesso, invece, si presenta il problema relativo alla persistenza di un interesse degli imputati all'esame dei ricorsi quando dal loro eventuale accoglimento scaturirebbe lo stesso risultato derivante dall'applicazione del 2° comma dell'art. 530, norma che, com'è noto, ha equiparato alla mancanza della prova la "insufficienza" e la "contraddittorietà".

Orbene, non ritiene questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale, che la sopravvenuta normativa sia sufficiente a privare gli imputati di ogni interesse alla decisione della proposta impugnazione.

Deve innanzi tutto rilevarsi che una cosa è affermare l'innocenza dell'accusato, perchè è incerta

001374

o contraddittoria la prova della sua partecipazione ad un reato, ed altra cosa, ben diversa, è stabilire che le risultanze probatorie acquisite consentono di escludere, ed in termini di apprezzabile certezza, che l'imputato abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato.

La equiparazione processuale, ai limitati effetti della individuazione della formula assolutoria, tra la insufficienza e la contraddittorietà della prova rispetto all'assoluta sua mancanza, non è certo sufficiente a disperdere quell'ontologica differenza, insopprimibile nella realtà di qualsiasi giudizio, che separa il dubbio dalla certezza, specie quando questa si identifica nella constatazione positiva della insussistenza del fatto o della sua non riferibilità all'accusato. Dire che è insufficiente o contraddittoria la prova in relazione all'attribuzione di un fatto ad un soggetto ovvero sulla esistenza storica dello stesso, significa per ciò stesso affermare che, almeno per taluni aspetti, la ipotesi formulata dall'accusa ha acquisito un parziale riscontro probatorio.

Non sembra arbitrario affermare che la nuova disciplina delle formule assolutorie, sopprimendo l'autonomia dell'assoluzione per insufficienza di

prove, così com'era disciplinata dall'art.479 3° comma del codice di procedura penale del 1930, ha finito per introdurre, all'interno di ciascuna formula di assoluzione per motivi di merito, una vera e propria gerarchia tra tutte le ipotesi possibili, perchè tutte sono idonee a legittimare una identica pronuncia, ma ciascuna conserva, nel sistema, la propria individualità nella capacità di esprimere una diversa realtà in ordine alla consistenza ed all'oggetto della prova acquisita, nonchè al rapporto che avvince il riconoscimento della innocenza ai presupposti storici e valutativi sui quali è fondato.

E' la stessa gradualità progressiva delle enunciature delle ipotesi sussumibili nelle formule assolutorie a suggerire come la gerarchia delle stesse, conservata nel nuovo sistema processuale, si sia ora arricchita, all'interno di ciascuna, di un rapporto di priorità che privilegia, nel doveroso rispetto del "favor rei", la prova positiva della innocenza alla totale mancanza della prova della responsabilità e, quest'ultima, alla semplice insufficienza o contraddittorietà.

Il nuovo codice, lungi dall'aver soppresso il dubbio come realtà psicologica, morale e giuridica del giudizio, ne ha esaltato la rilevanza; consentendo ad



esso di produrre alcuni degli effetti riconducibili all'acquisizione della prova della certezza della innocenza.

Una corretta interpretazione dell'art.530 del nuovo codice, che non trascuri di tener conto della nuova disciplina del giudicato penale e dei suoi effetti, consente di affermare che al giudice non è consentito sottrarsi al riconoscimento della prova positiva della innocenza, quando questa sia stata acquisita e consenta di esprimere tale risultato, giacchè se vero è che anche una prova incompleta o affidata a circostanze suscettibili di antitetica valutazione impone l'adozione della formula ampia, diversi sono gli effetti che discendono dall'una e dall'altra decisione.

I limiti alla efficacia delle sentenze penali di assoluzione pronunciate in seguito al dibattimento e, a certe condizioni e per limitati effetti, anche nel giudizio abbreviato, introdotti dal nuovo codice in relazione ai giudizi civili, amministrativi e disciplinari, sono coerenti con l'abbandono di quella che era stata definita la "inflazione della mistica del giudicato penale" e ~~per questo~~ per ciò non si esauriscono certamente nell'accettazione sistematica degli adattamenti interpretativi suggeriti dalla Corte

Costituzionale in riferimento alla salvaguardia degli interessi dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale o non messi in grado di intervenire, ma si sono estesi, ed in maniera sensibile, agli aspetti oggettivi del giudicato, introducendo condizioni che il legislatore del 1930 non richiedeva. Infatti, gli artt. 652 e 653 del nuovo codice, nel riconoscere alle sentenze irrevocabili di assoluzione la efficacia preclusiva del giudicato nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari, fanno esplicito ed esclusivo riferimento all'accertamento avente ad oggetto l'insussistenza del fatto o la sua non commissione da parte dell'imputato, ovvero - ma, in questa ipotesi, solo agli effetti del giudizio civile o amministrativo di danno - al compimento del fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.

Il codice del 1930 (cfr. art. 25), invece, pur avendo assimilato la prova positiva della innocenza alla mancanza della prova della responsabilità, nel delineare gli effetti preclusivi della sentenza penale di assoluzione, si appagava della decisione adottata, qualunque fosse il suo contenuto, purchè la declaratoria conclusiva del giudizio rientrasse in una delle categorie formali alle quali l'ordinamento

riconosceva l'efficacia preclusiva del giudicato.

Il legislatore del 1988 ha invece voluto ridimensionare

gli effetti preclusivi del giudicato penale al punto

da riconoscerli soltanto in presenza di un accerta-

mento effettivo della insussistenza storica del fat-

to o della sua attribuzione ad un soggetto : ne con-

segue che tutte le altre sentenze di assoluzione,

pur se pronunciate con formula ampia, proprio perchè

non contengono l'accertamento effettivo della inesisten-

za del fatto o della impossibilità di attribuirlo

all'accusato, sono inidonee a produrre gli effetti

indicati negli artt. 652 e 653.

Tale conclusione, imposta dall'esplicito contenuto

delle due norme (su richiamate, era stata già eviden-

ziata nella Relazione al progetto preliminare del

nuovo codice di procedura penale (cfr. pagg. IAT e

segg.), in quanto si era affermato che la linea da

cui muoveva il progetto del 1978 - fedelmente rece-

pito, poi, in questa parte, dal testo definitivo del

1988 - proprio in base alle direttive della legge

delega del 1974, lasciava emergere "il preciso inten-

to di limitare l'efficacia vincolante della sentenza

penale irrevocabile pronunciata in esito al giudizio

al solo accertamento del fatto materiale e della sua

riferibilità all'imputato", tant'è che, per evitare

ogni possibile equivoco, si era ritenuto preferibile fare riferimento non già al contenuto della imputazione, bensì ai soli "fatti materiali" oggetto dell'accertamento processuale anche in relazione alla efficacia preclusiva del giudicato penale di condanna.

Ed in coerenza con tali premesse, non si è avuta alcuna difficoltà nel riconoscere che l'effetto vincolante del giudicato penale attiene "non al dispositivo", bensì "alla motivazione della sentenza" (cfr. pag. 144 della Relazione), per la strutturale incapacità del primo e delineare la circoscritta area degli effetti preclusivi.

Infatti, per delineare l'ambito di operatività della sentenza penale di assoluzione e, quindi, per verificare se la decisione adottata è capace di provocare gli effetti indicati negli artt. 652 e 653 del nuovo codice, non può essere appagante il ricorso al dispositivo della sentenza, proprio perché la stessa formula dev'essere adottata sia quando il giudice penale ha accertato la insussistenza del fatto o la impossibilità di attribuirlo all'accusato, che quando abbia riconosciuto soltanto carente, ovvero insufficiente o contraddittoria la prova in entrambe le ipotesi.

Se prima dell'entrata in vigore del nuovo codice il ricorso alla motivazione della sentenza era utile, e, talvolta anche necessario, per interpretare il dispositivo ovvero per integrarlo o per verificarne l'appropriata sua utilizzazione in relazione ai presupposti della pronuncia (cfr. Cass. Civ. Sez. III - 12 febbraio 1975 ric. Gaboardi; Cass. Pen. Sez. II - 25 marzo 1983 ric. Oldani, etc.), con la nuova disciplina è diventata esigenza costante ed ineludibile fare riferimento alla motivazione della sentenza di assoluzione, giacchè solo attraverso il suo esame sarà possibile stabilire il reale contenuto della decisione adottata, e quindi verificare se vi è stato quell'accertamento effettivo della inesistenza del fatto o della impossibilità di attribuirlo ad un soggetto determinato, accertamento che rappresenta, nel nuovo sistema processuale, la condizione essenziale ed alla quale sono subordinati gli effetti preclusivi del giudicato penale.

Con ciò non si intende affatto contestare come per-  
manga, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo co-  
dice, l'impossibilità di configurare la impugnazione  
come lo strumento processuale idoneo a rimuovere tut-  
ta o parte della motivazione del provvedimento del  
giudice, ma si intende soltanto affermare che la ma-

001381

nifestazione di volontà del giudice, espressa nel dispositivo di una sentenza assolutoria, non è più in grado di individuare, se avulso dalla motivazione, il contenuto e, quindi, gli effetti della decisione. Tale conclusione si concilia altresì con l'affievolimento, operato dalla nuova disciplina del processo penale, delle differenze funzionali tra le due componenti della sentenza penale, affievolimento determinato anche dalla esaltazione della rilevanza della motivazione anche ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione.

Dalle su esposte premesse discende che gli imputati ricorrenti, assolti dall'accusa di partecipazione alla strage per insufficienza di prove, pur potendo fruire della immediata applicazione dell'art. 530 II° comma C.P.P., e quindi ottenere, in sostituzione della formula del dubbio, la declaratoria di non aver commesso il fatto, non hanno per ciò solo perduto l'interesse alla verifica positiva della loro innocenza, proprio per i diversi effetti ricollegabili ad una sentenza di assoluzione che contenga, ed in termini di certezza, l'accertamento della loro non partecipazione a quel fatto.

La prova insufficiente o contraddittoria avente ad oggetto la partecipazione di un soggetto ad un reato,

001382

pur se idonea a giustificare una sentenza di assoluzione con formula ampia, una volta riconosciuta, è parte indissociabile del provvedimento decisivo adottato e questo, così costruito, può provocare conseguenze pregiudizievoli per le parti del rapporto processuale, sia in relazione alla possibilità del promovimento del giudizio civile, amministrativo e disciplinare, e sia in relazione alla possibile autonomia rilevanza di quegli aspetti del fatto che nella valutazione del giudice penale possono aver ottenuto un sia pur parziale riconoscimento di certezza probatoria.

La insufficienza e la contraddittorietà della prova proprio perchè evocano una valutazione complessiva che non è capace di recuperare alla forza della verità processuale, e negli aspetti conseguenti all'effettivo riconoscimento o accertamento di alcune realtà, tutti gli aspetti nei quali può esprimersi un'accusa, finiscono per distinguere, rispetto ad essa, il certo dall'incerto e, nell'ambito del certo, possono collocare frammenti di un fatto che, anche quando sono privi della capacità di manifestare una certa rilevanza penale, possono essere suscettibili di provocare una miriade di conseguenze, dirette o indirette, e tutte più o meno pregiudizievoli per il

soggetto che è stato destinatario di siffatta pronuncia.

Aggiungasi, poi, che l'interesse alla impugnazione, conservato come condizione di ammissibilità anche nel nuovo codice di procedura penale (cfr. art. 568), già nella elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla interpretazione dell'art. 190 -IV° comma del codice del 1930, non è mai stato identificato nella mera pretesa teorica alla esattezza giuridica di una decisione, ma neppure è stato mai confinato negli angusti confini dell'avvertita necessità di rimuovere i soli "pregiudizi penali" derivanti direttamente dalla sentenza impugnata.

L'interesse assume un contenuto di incontestabile concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l'eliminazione di un qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che invoca il riesame della decisione; e non può certo contestarsi che sia conseguenza pregiudizievole il fatto di non poter utilizzare una sentenza di assoluzione da un'accusa come fatto impeditivo dell'esercizio dell'azione civile, amministrativa e disciplinare, come accade tutte le volte in cui la sentenza assolutoria non si identifica con l'accertamento effettivo della innocenza del-




l'accusato.

Questa Corte, poi, già da tempo aveva richiamato all'attenzione dell'interprete (cfr. Sezioni Unite Penali 22 ottobre 1977 ric. Ferruzzi) come nel concetto di interesse alla impugnazione debba ritenersi compresa la utilità "attuale" o soltanto "potenziale" di rimuovere "qualsiasi pregiudizio", per qualsiasi diritto, facoltà o interesse, di carattere personale o patrimoniale, sia nel campo del diritto privato che in quello di diritto pubblico.

E, stante la sostanziale simmetria tra l'art. 190 - IV° comma del codice del 1930 e l'art. 568 - IV° comma del codice del 1988, non v'è motivo alcuno per proporre una diversa interpretazione.

Nè può essere individuato l'interesse alla impugnazione attraverso il solo riconoscimento degli effetti giuridici pregiudizievoli, quasi che ogni altra conseguenza, deperata dalla sua giuridica rilevanza, sarebbe inidonea a conferirgli un contenuto di apprezzabile concretezza: una cosa è il contenuto concreto dell'interesse ed altra cosa, e ben diversa, è la rilevanza giuridica degli effetti sfavorevoli che da un provvedimento possono scaturire.

Nella costante elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte è stato riconosciuto, in sinto-



nia con gli indirizzi interpretativi della Corte  
Costituzionale (cfr. sent. N.224 del 1983 e N.175  
del 1971), come l'interesse alla impugnazione può  
assumere i connotati della sua concreta rilevanza  
ai fini di rendere ammissibile una impugnazione,  
anche quando la rimozione del provvedimento impugna-  
to è chiesta per evitare il consolidarsi di un pre-  
giudizio di carattere esclusivamente morale (cfr.  
in tal senso, Sez.VI-3 febbraio 1982 ric.Monti; Sez.  
II°- 3 febbraio 1984, ric.Bovesecco; Sez.VI - IO  
febbraio 1986, ric.Zo vi, etc.) : del resto, lo  
stesso riconoscimento della tutela costituzionale  
del diritto di difesa, nell'ampia prospettiva sug-  
gerita di recente dalla Corte Costituzionale (cfr.  
sent.n.200 del I/18 luglio 1986), renderebbe del tutto  
improponibile il ridimensionamento dell'apprezzabi-  
lità dell'interesse solo ad alcuni dei suoi pos-  
sibili contenuti, e pur di fronte all'accentuata  
esigenza di tutela del "favor innocentiae", realiz-  
zabile, senza alcuna arbitraria limitazione, con i  
mezzi offerti dall'ordinamento processuale.  
E non può certo contestarsi che un giudizio sfavore-  
vole può essere espresso dall'opinione pubblica o  
dalla coscienza sociale tutte le volte in cui, come  
nel caso in esame, l'accusa ha ad oggetto la parte-

partecipazione ad un delitto che esprime un rilevante contenuto di disvalore morale e sociale, e l'assoluzione sia conseguente non già al positivo ed effettivo accertamento della estraneità dell'accusato, bensì a valutazioni che esprimono dubbi ed incertezze, ed evidenziano un'antitesi tra gli elementi probatori acquisiti, ovvero una totale loro strutturale o funzionale insufficienza in relazione alla riferibilità del fatto al soggetto.

Le su esposte premesse consentono di dedurre che agli imputati ricorrenti, già titolari, all'atto della proposizione dei ricorsi, di un interesse alla rimozione della formula del dubbio, abbiano conservato tale interesse anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, perchè il riconoscimento della loro innocenza rispetto alla partecipazione alla strage potrà essere riferibile alla ipotesi meno favorevole, cioè alla constatazione della insufficienza della prova acquisita, solo dopo che si sia potuto escludere che quella stessa prova, eliminati alcuni errori metodologici, esprima, invece, l'accertamento positivo della loro effettiva innocenza, giacchè in quest'ultimo caso al giudicato penale, oltre a non poter arrecare alcun pregiudizio di carattere morale o sociale, si arricchisce di quella capacità preclusiva in relazione al promovimen-

to dei giudizi civili, amministrativi e disciplinari, che il nuovo codice, in questi limiti, gli ha riconosciuto.

Rimossa ogni preclusione processuale all'esame dei ricorsi degli imputati, occorre verificare se, alla luce della impugnata sentenza, le censure prospettate sotto il profilo del difetto, della illogicità e della contraddittorietà di motivazione ed articolate nella contrapposizione dialettica del rapporto processuale siano meritevoli di accoglimento.

E' necessario ricordare che la sentenza delle Sezioni Unite del 18 febbraio 1988, nell'annullare la condanna pronunciata dalla Corte di Catania, aveva riproposto alla valutazione del giudice di rinvio tutte le risultanze probatorie acquisite nel corso del procedimento.

Gli enunciati criteri di valutazione della prova lungi dal mimetare il potere acquisitivo del giudice del merito o dal sottrarre parte del corredo probatorio utilizzabile, ovvero dal comprimerne la valutazione in confini circoscritti, erano stati espressi nel doveroso ed esplicito riconoscimento della sua autonomia.

Pertanto, il giudizio di insufficienza del materiale probatorio, espresso dalla Corte di Messina, non è attribuibile al giudice di legittimità, ma è conseguente alla materiale constatazione di una realtà processuale

e contro la quale vano si è rivelato ogni apprezzabile tentativo di integrazione.

E' incontestabile - e tale circostanza è stata riconosciuta nelle sentenze intervenute nel corso del procedimento - che elemento essenziale nel processo formativo del convincimento del giudice di merito è sempre stata considerata la valutazione che si è ritenuto di poter esprimere sul contenuto delle dichiarazioni rese da Bou Chebel Ghassan sia prima che dopo la esecuzione dell'attentato. E' infatti su tale problematica che si sono sviluppati i confronti dialettici tra le parti del rapporto processuale, nonché gli interventi del giudice di legittimità, sensibile alla necessità di attribuire, pur nel rispetto dell'autonoma valutazione del giudice del merito, l'osservanza di quelle regole metodologiche includibili nella formazione del convincimento e nella esplicazione delle ragioni sulle quali è articolato.

Già nella sentenza del 3 giugno 1986 questa Corte aveva sottolineato come le dichiarazioni del libanese, in relazione alla preparazione dell'attentato, erano caratterizzate da una certa "dinamicità": non tutte, infatti, erano riconducibili, e per molteplici aspetti, ad una costante rievocazione delle circostanze sulle quali si era diffuso il racconto; esse, inoltre, presen-

tatesi come confidenze rivelate in via "extra-giudiziale" e per un delitto "in itinere", si erano trasformate in vere e proprie chiamate in correità, dirette ed indirette, confluendo nel processo in tempi e forme diverse.

Le Sezioni Unite, dopo aver verificato che il primo giudice di rinvio si era sottratto all'onere, certamente non facile, di individuare quale, tra le molteplici e contrastanti versioni, poteva ritenersi la più attendibile, per aver superato il vaglio critico di ogni possibile riscontro, riconoscevano come in ordine alla valutazione della prova non esistessero nel nostro sistema processuale prove privilegiate, nè presunzioni di inattendibilità o di sospetto nei confronti di determinate categorie di soggetti. Riproponevano quindi al giudice di rinvio l'onere di verificare l'attendibilità di quelle dichiarazioni, sia sotto l'aspetto intrinseco che per quello estrinseco, ricordando che il valore probatorio di una chiamata di correità è condizionato non solo dalla verifica dell'affidabilità del dichiarante, ma soprattutto dalla ricerca di alcuni aspetti indicativi della credibilità, quali la fermezza, la costanza, la specificità e la coerenza logica, nonchè, ovviamente,

dalla possibile acquisizione di elementi estrinseci alla dichiarazione ed idonei a fornire riscontri almeno su di una parte dello sviluppo dell'azione delittuosa attribuita ad un soggetto.

Ed a tale onere, nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese da Bou Chebel Ghassan non si è certamente sottratta la Corte di Messina.

La impugnata sentenza ha correttamente distinto le dichiarazioni di Ghassan in quattro gruppi: le rivelazioni fatte ai funzionari di polizia dall'8 luglio al 3 agosto 1983, prima, cioè, del suo arresto, attraverso le numerose conversazioni telefoniche opportunamente registrate; le confidenze rivelate, nel corso di alcuni colloqui con gli stessi funzionari ed il cui contenuto era stato da costoro riferito nel corso del procedimento; le conversazioni avute nello stesso periodo con soggetti diversi e pur esse risultanti dalle eseguite intercettazioni telefoniche; e, infine, le dichiarazioni rese, dopo l'arresto, all'Autorità Giudiziaria, sia prima che dopo il proscioglimento dall'accusa di partecipazione alla strage.

Utilizzando quindi i criteri enunciati dal giudice di legittimità, la Corte di Messina ha proceduto ad un'analisi comparativa di quelle molteplici di-

chiarazioni, nel tentativo di enucleare gli aspetti che non avevano subito gli effetti condizionanti di una contraddittoria elaborazione, e non ha potuto che riconoscere come i pochi riscontri acquisiti non riguardavano gli atti preparatori della strage e tanto meno la sua esecuzione.

Doverosamente il giudice di rinvio ha analizzato criticamente il contenuto delle conversazioni che il libanese aveva avuto con i funzionari di polizia prima del 29 luglio 1983, in quanto tale indagine era indispensabile per verificare se il contenuto intrinseco di quelle dichiarazioni potesse presentare almeno alcuni di quei caratteri che le Sezioni Unite avevano specificatamente individuato come altrettanti parametri di valutazione dell'attendibilità intrinseca di una dichiarazione.

Ed a tale indagine non è certamente sfuggito il primo annuncio che Ghassan aveva fatto al dr. La Corte il 13 luglio 1983 sulla preparazione di un attentato, essendo esso indissociabile dallo sviluppo successivo che avranno le rivelazioni di quel confidente e dalla individuazione delle ragioni per le quali quell'offerta di collaborazione informativa era stata così preannunciata.

Il contenuto generico di quella prima rivelazione,



associato alla scoperta della finalità che il libanese intendeva perseguire, ha notevolmente ridimensionato ogni possibile rilevanza probatoria, ma tale risultato non è certo imputabile ad una imprecisa ricostruzione dell'episodio ovvero ad un'errata valutazione degli aspetti essenziali di esso.

L'interesse dell'autore alla rivelazione e alla diffusione della sua disponibilità alla polizia, dopo il rifiuto espresso dal dr. La Corte ad offrire la sua mediazione per la revoca di quei mandati di cattura che erano stati da tempo emessi, non era certo sufficiente alla ripresa dei contatti da tempo bruscamente interrotti, se non si fosse fatto riferimento a notizie che, per la loro rilevanza, dovevano poter vincere le immaginabili resistenze del funzionario.

Inoltre la Corte di Messina, analizzando il contenuto di quella prima conversazione anche alla luce dei successivi chiarimenti del dr. La Corte, ha potuto stabilire, ed in termini di motivata certezza che in quel primo annuncio Ghassan aveva indicato come vittima dell'attentato soltanto il prefetto dr. De Francesco, e non aveva formulato accusa alcuna contro i fratelli Michele e Salvatore Greco, limitandosi peraltro a riproporre come fonti dirette di quella informazione le stesse persone da lui in-

dicare al funzionario, nel marzo del 1983, quali  
partecipi ad un traffico internazionale di droga.  
Analizzando poi le successive versioni rese dal  
libanese è stato agevole alla Corte di Messina ri-  
conoscere come sulla genesi di quella informazione  
Ghassan era incorso in una serie di contraddizioni,  
non suscettibili di essere ricomposte in un quadro  
unitario. Infatti, soltanto poche ore dopo quell'an-  
nuncio, Ghassan dirà al dr. De Luca Antonino,osti-  
tuitosi al dr. La Corte, di avere appreso quella no-  
tizia non da tali "Enzo" e "Bruno", come, invece,  
aveva detto al dr. La Corte, bensì da Rabito e Scar-  
pisi; pochi giorni dopo, al commissario Cassarà  
dirà di essere stato informato da Rabito, Scarpisi  
e da quel tale "Michele", apparso nell'ultima fase  
come autorevole emissario dell'associazione.  
Nepppure costante era stata la rievocazione delle  
modalità con le quali quella informazione era sta-  
ta da lui appresa: subito dopo l'arresto, al Pro-  
curatore della Repubblica di Caltanissetta, il 5  
agosto 1983, aveva detto che della preparazione  
dell'attentato era venuto a conoscenza a Taormina  
la sera del 12 luglio 1983, quando egli stesso,  
leggendo in albergo un giornale, mentre era in com-  
pagnia di Rabito, <sup>da questi</sup> aveva appreso che nei confronti

dei fratelli Graco l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo aveva emesso dei mandati di cattura; alla Corte d'Assise di Galtanissetta, il 16 aprile 1984, dirà invece che il giornale era stato letto non da lui, ma da Rabito, sicché era stato questi che, nel commentare la notizia, aveva finito per confidargli che un attentato quell'associazione stava predisponendo contro il prefetto De Francesco ed il giudice Falcone; infine, interrogato il 2 marzo 1987 dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania, dopo la sua definitiva assoluzione dall'accusa di partecipazione alla strage, dirà, in contrasto con tutte le precedenti versioni, che quella notizia era stata appresa a Palermo, da Rabito e Scarpis, e, quindi, ancor prima che raggiungesse Taormina nel luglio del 1983. Né positiva si è rivelata la ricerca, da parte della Corte di Messina, di tutti i possibili riscontri sulle circostanze indicate dal libanese e suscettibili di materiale verifica.

Sul viaggio in Sicilia nel luglio del 1983 non vera si era rivelata l'asserzione ripetutamente fatta da Ghassan all'autorità giudiziaria, e cioè di essere venuto nell'isola su sollecitazione del dr. La Corte, e, per la prima volta, in quella circostanza: il dr. La

001395

Corte negherà di avere assunto una simile iniziativa ed il suo diniego è stato motivatamente ritenuto attendibile, perchè confortato dal contenuto di quella prima conversazione del 13 luglio, e nella quale Ghassan si era presentato al funzionario non nelle vesti dell'informatore che deve ricevere un incarico investigativo, bensì in quelle, ben diverse, di chi offre, ed a certe condizioni, notizie che dichiara di avere già acquisito e promette di arricchire nel tempo.

Il fatto poi che in Sicilia fosse già venuto prima del luglio 1983 era stato confermato dal Maggiore dei Carabinieri del reparto operativo anti-droga di Milano, Gagliardo Antonio, al quale Ghassan, in epoca non sospetta, aveva confidato di essersi trovato in Sicilia nella primavera di quell'anno, allorquando aveva avuto contatti con organizzazioni mafiose in relazione ad un traffico di droga che si svolgeva tra il Medio Oriente e la Sardegna; e d'altronde, la pregressa conoscenza di Scarpisi e Rabito confortava tale realtà.

Altro riscontro negativo è stato individuato dalla Corte di Messina nel fatto che i gestori dei due alberghi ai quali Ghassan aveva asserito di essersi rivolto per avere ospitalità la sera dell'8 luglio

1983, non appena arrivato a Palermo, negavano di avere essi dirottato quel cliente in altri alberghi e le indagini espletate dai Carabinieri consentivano di stabilire che in quel giorno nei due alberghi indicati dal libanese vi erano camere disponibili, sicchè ingustificato sarebbe stato un eventuale rifiuto dei gestori a concedergli una camera per quella notte.

Inaccettabile si rivela anche il procedimento seguito dal giudice di rinvio nella valutazione della causalità del delitto, così come suggerita dal racconto di Bou Chebel Chassan.

Questi, infatti, anche nei successivi interrogatori ai quali era stato sottoposto, aveva sempre collegato l'attentato al rilevante impegno professionale profuso dalla vittima nella lotta alla mafia, sicchè esso assumeva il carattere di un atto di ritorsione da parte dell'associazione, vittima dell'attività investigativa intrapresa dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.

E' pur vero che la Corte di Messina, come hanno dedotto le parti civili ricorrenti, ha fatto ricorso a valutazioni astratte, di carattere metagiuridico, affermando che, in generale, le organizzazioni mafiose perseguono scopi di concreta utilità, non sussu-

nibili in semplici atti di ritorsione rispetto ad  
eventi i cui effetti si siano irrevocabilmente con-  
solidati; però ha anche diffuso la sua indagine  
sugli aspetti concreti offerti dalle acquisite risul-  
tanze, in quanto ha verificato che i provvedimenti  
coercitivi emessi contro i fratelli Greco non erano  
diversi da quelli adottati, in presenza di analoghi  
presupposti, nei confronti di altri esponenti della  
mafia siciliana, sicuramente non affiliati a quella  
associazione.

Privata del requisito della specificità, la causale  
del delitto ha perduto la capacità di offrire qual-  
siasi apprezzabile contributo alla individuazione  
di coloro che avrebbero potuto avere interesse alla  
soppressione di quel magistrato, giacché anche per-  
sone diverse dai fratelli Greco sarebbero stati in  
grado di ideare, preparare ed attuare quell'attenta-  
to nella prospettiva di eliminare quello che finiva  
per essere un intralcio alla propria attività.

Nella impugnata sentenza non si è negata la rilevan-  
za probatoria della causale di un delitto, ma tale  
rilevanza è stata correttamente condizionata alla  
possibilità di circoscrivere l'area degli interessi  
alla realizzazione della condotta delittuosa e, una  
volta accertato che non soltanto gli imputati in

quell'area erano compresi, non si è potuto far altro  
che prenderne atto, rinunciando ad ogni tentativo di  
aggrapparsi ad un movente che più non era in grado  
di fornire la ragionata certezza della responsabilità  
degli imputati, non rappresentando esse una realtà  
attribuibile ai soli componenti di quell'associazione.  
Né la ricerca del movente e la possibilità di attri-  
buirne la paternità ad uno o più soggetti sono inda-  
gini sottratte ai criteri che condizionano la valuta-  
zione della prova: alle ipotesi, alle congetture  
ed alle supposizioni non può essere affidato un con-  
vincimento di certezza idoneo a superare la barrie-  
ra del sospetto; né il libero convincimento del  
giudice è confondibile con la manifestazione di  
soggettive intuizioni, più o meno felici.  
Una volta dispersa la possibilità di utilizzare la  
causale del delitto nella ricerca dei colpevoli,  
del tutto superflua si è presentata la successiva  
indagine sulla congruità temporale tra il fatto che  
avrebbe scatenato l'ideazione della temeraria rap-  
presaglia, e cioè la emissione di quei mandati di  
cattura, e la esecuzione della strage.  
Pertanto, la denuncia che è stata fatta dalle par-  
ti civili, è ricca di travisamento nella ricostru-  
zione di tale aspetto della vicenda, e si risolve in

001399

una censura riflettente una circostanza del tutto  
irrelevante, perchè non coinvolgente gli aspetti  
sostanziali del movente del delitto, bensì unica-  
mente la valutazione della materiale possibilità  
che avrebbero avuto gli imputati nel preparare in  
così breve tempo quell'attentato.

Non è neppure esatto quanto dedotto nel secondo dei  
motivi di ricorso dalle parti civili, e cioè che  
la Corte di Messina avrebbe omissis di considerare  
che era stata l'associazione mafiosa facente capo  
ai fratelli Greco a porsi alla ricerca delle armi,  
attraverso qualificati suoi emissari.

Anche tale aspetto, rilevante nella ricostruzione  
della vicenda, non è stato trascurato dal giudice  
di rinvio.

Si è però dovuto constatare che le accuse di Ghassan  
in relazione al reperimento delle armi avevano  
avuto incompleti riscontri soltanto in ordine al-  
l'episodio nel quale era rimasto coinvolto Leonar-  
do La Grassa e relativo, com'è noto, all'acquisto  
di alcune pistole.

Ma anche per tale episodio non è sfuggita all'analisi  
dei giudici di Messina come la ricostruzione  
fatta dal libanese presentasse aspetti di ambigui-  
tà di un certo spessore: Ghassan, infatti, al dr.






De Luca aveva offerto reiterate assicurazioni sulla possibilità di intercettare i destinatari delle armi all'atto della loro consegna, ma tale promessa non aveva avuto alcun seguito. Più volte poi aveva annunciato che al trasporto delle pistole reperite da La Grassa avrebbe provveduto lui stesso, ma poi negherà di avere mai seriamente assunto un simile impegno, smentendo clamorosamente quanto risultava dal contenuto delle eseguite intercettazioni telefoniche. Il racconto poi sulle modalità con le quali quel trasporto era avvenuto, non presentava certamente il pregio della costanza: infatti, il 21 luglio il libanese aveva rivelato al dr. De Luca che a tale compito aveva provveduto un corriere, a nome "Pippo"; un giorno dopo tale annuncio, dirà allo stesso funzionario che era stato Scarpisi; ma poi dopo si accerterà che lo stesso La Grassa, dopo l'incontro nel bar di Pioltello con Ghassan, Rabito e Scarpisi, era venuto in Sicilia, dando così ad intendere di avere lui stesso effettuato quella materiale consegna. La ricerca, invece, delle armi di tipo pesante (bombe a mano e bazuka) è parte integrante delle accuse affidate alla sola parola di Ghassan e questa si è rivelata, per corretto giudizio della Cor-

te di Messina, sprovvista del requisito della costanza.

Nella impugnata sentenza si è evidenziato il contrasto emergente tra le dichiarazioni di Ghassan e quelle del dr. De Luca in ordine alle modalità con le quali il funzionario era stato informato del reperimento, da parte di Scarpisi e Rabito, di alcuni fucili lanciagranate: il libanese, infatti, aveva asserito di avere riferito tale circostanza ancor prima del 15 luglio, e cioè quando ancora trovavasi a Milano; mentre il dr. De Luca dirà di averne avuto notizia soltanto la sera del 26 luglio. I giudici di merito hanno privilegiato l'ipotesi dedotta dal dr. De Luca; perchè il contenuto della conversazione telefonica da lui avuta con il libanese quella sera consentiva di attribuire a quella rivelazione il carattere di un'assoluta ed importante novità e tale valutazione, correttamente formulata, si sottrae al sindacato di questa Corte.

Ancor meno accreditabile è stato giudicato il confuso racconto fatto da Ghassan in ordine al ruolo che gli sarebbe stato attribuito per la successiva ricerca di armi in Turchia: irrealizzabile, infatti, sarebbe stato il trasporto, se vero era che il programma prevedeva la utilizzazione esclusiva



di alcuni motoscafi la cui autonomia di navigazione, quale potesse essere, la potenza dei motori, non avrebbe certamente reso possibile una simile impresa, almeno nei termini indicati dal libanese.

Non si è poi nemmeno trascurato di considerare che Ghassan nella conversazione del 26 luglio aveva assicurato il dr. De Luca che nessun attentato, in qualsiasi modo eseguibile, si sarebbe realizzato prima del sub viaggio a Cipro. L'inaffidabilità di questa assicurazione, rivelatasi in tutta la sua drammatica imponenza la mattina in cui la strage era stata eseguita, non è sfuggita alla Corte di Messina, ma ha rappresentato un aspetto determinante ai fini della valutazione dell'attendibilità di quelle rivelazioni.

Aggiungasi che nessun riscontro era stato possibile acquisire sul fatto che l'associazione facente capo ai fratelli Gréco cercasse armi, diverse dalle pistole fornite da La Grassa, sia sulla loro effettiva destinazione.

Pertanto, una volta riconosciuta scarsa affidabilità a quelle indicazioni fornite dal libanese, dimostrate per molti aspetti imprecise e, per altri, addirittura contraddittorie, vera conseguenza a tale premessa la impossibilità di recepirne il

contenuto, tanto più che nessun riscontro positivo era stato possibile acquisire.

D'altronde, la ricerca delle armi in tanto poteva avere una specifica rilevanza probatoria ai fini della individuazione di coloro che avevano ideato e preparato la strage, in quanto si fosse accertato che alla realizzazione di tale evento quelle stesse armi fossero state utilizzate, ipotesi questa certamente non verificatasi nel caso in esame.

Non è però sfuggito alla Corte di Messina come un certo recupero di credibilità Ghassan avesse acquistato quando, la sera del 26 luglio 1983, a soli tre giorni dalla strage, al dr. De Luca che minacciava di abbandonarlo al suo destino, rimproverandogli di non aver fornito alcuna concreta notizia, rivelava di avere appreso che per la esecuzione dell'attentato, nel quale sarebbero stati coinvolti sia il prefetto De Francesco che il giudice istruttore Falcone, si sarebbe fatto ricorso al sistema "palestinese", e cioè collocando lungo il tragitto delle vittime una macchina carica di esplosivo e dotata di un congegno telecomandato, azionato a distanza.

Questa rivelazione, oltre ad offrire un contenuto di apprezzabile concretezza all'originario


annuncio che era stato fatto il 12 luglio 1983 sia  
al dr. La Corte che al dr. De Luca, si è imposta alla  
valutazione dei giudici di merito per la fedele rap-  
presentazione delle modalità esecutive di quella  
programmata strage, modalità che, per la loro inne-  
gabibile eccezionalità, superavano la barriera di ogni  
fervida immaginazione, per ricadere nell'alveo di  
una informazione realmente acquisita e rivelata si-  
tragicamente vera.  
La rilevanza probante di quell'annuncio, nel  
drammatico riscontro della realtà, al di là di ogni  
suggestiva impressione, ha rappresentato un elemento  
di indubbia rilevanza che si poneva in antitesi al  
giudizio negativo che era stato espresso sull'oggetti-  
va ed intrinseca attendibilità delle altre rivela-  
zioni di Ghassan.  
Ma il riscontro della realtà sul nucleo  
essenziale di quest'ultima rivelazione non esonerava  
certamente il giudice di rinvio dal verificare, at-  
traverso la utilizzazione del materiale probatorio  
acquisito, se essa potesse, da sola, determinare un  
convincimento di certezza esteso alla individuazione  
degli autori del fatto così fedelmente preannunciato.  
La Corte di Messina ha escluso tale possibilità, do-  
po aver correttamente riconosciuto come le risultan-

ze acquisite non consentissero di individuare riscontri positivi diversi da quelli che sulle modalità esecutive del delitto venivano offerti da quella pur imponente realtà.

Orbene, il riscontro oggettivo della realizzazione di un evento preannunciato non esonera il giudice dall'onere di verificare, proprio attraverso la ricerca della fonte primaria della notizia, se questa può varcare l'area della verità processuale, in tutta la sua ampiezza, superando aspetti sfuggiti alla possibilità di una verifica oggettiva.

Preannunciare la esecuzione di un fatto accredita l'autore della rivelazione proprio sulla base della constatazione materiale dell'evento e delle modalità con le quali è stato realizzato, ma non è certamente sufficiente per attribuirne, ed in termini di certezza, la paternità ai soggetti indicati con quella informazione, se la verifica di attendibilità di quell'accusa non si arricchisce di opportuni riscontri.

La Corte di Messina, dopo aver giudicato poco credibile l'ipotesi da Ghassan formulata, e cioè di essere stato messo al corrente dell'attuazione di quel programma da parte di autorevoli esponenti di un'organizzazione, se vero era che lui non ne



faceva parte, esaminava le dichiarazioni rese da Ghassen nel corso del procedimento e, comparandole con quelle, di diverso contenuto, emergenti dalle conversazioni intercorse con il dr. De Luca e con i protagonisti della vicenda, concludeva nel ritenere poco verosimile che ad esporgli quel programma fosse stato quel sedicente "Michele", da lui appena conosciuto, e subentrato nel ruolo di Scarpisi e Rabito proprio dopo che a costoro era stato rimproverato dall'organizzazione della quale facevan parte una pericolosa mancanza di riservatezza.

Si è anche considerato che il riscontro offerto dalla realtà fenomenica su quella sconcertante anticipazione non andasse aldilà della individuazione delle modalità esecutive dell'attentato, in quanto diversa era stata la vittima colpita rispetto a quella indicata e poco verosimile era immaginare una improvvisa mutazione del programma, sfuggita alla percezione del confidente, in quanto la stessa preparazione della strage non poteva prescindere dalla individuazione della vera vittima e dall'accertamento delle sue effettive abitudini.

La ricerca delle armi, dissociata dalla materiale esecuzione dell'attentato, perchè diverse da quelle utilizzate, ha finito per non rappresentare più un riscontro

probatorio sia pure nei limiti riduttivi della predisposizione dei mezzi necessari per la esecuzione della strage. Né contributi chiarificatori erano stati offerti da Ghassan dopo il 29 luglio 1983, perchè ogni suo successivo interrogatorio su tali inquietanti aspetti della vicenda aveva presentato delle novità, spesso in contrasto con le prime indicazioni, come le stesse Sezioni Unite avevano avuto modo di rilevare, allorché avevano invitato il giudice di rinvio alla ricerca degli aspetti convergenti verso un'organica ricostruzione.

La Corte di Messina ha indicato le ragioni per le quali il racconto di Ghassan non poteva essere ricomposto, a causa delle sue molteplici e non omogenee rievocazioni, in un quadro di coerente unitarietà; ma ha anche riconosciuto come il giudizio, complessivamente negativo, coinvolgente la sua personalità, le reali motivazioni del suo comportamento e gran parte del contenuto delle sue dichiarazioni, non si armonizzava con la fedele rappresentazione delle modalità esecutive di quella strage e come tale disarmonia dava adito ad una serie di ipotesi, tutte più o meno accreditabili sul piano logico, ma nessuna dotata di tale intrinseca verosimiglianza da poter prevalere sulle altre.





D'altronde, proprio la genesi e lo sviluppo della collaborazione offerta da Ghassan alla polizia in previsione dei vantaggi personali che intendeva perseguire non erano conciliabili con la utilizzazione di notizie sempre false, imprecise o elaborate con generosa fantasia o prodigiosa immaginazione. E' quindi la stessa chiave di lettura del suo comportamento, desunto dalla Corte di Messina attraverso un'attenta analisi delle risultanze probatorie acquisite, ad avere steso una coltre di dubbio sulla veridicità di tutto il suo racconto. Annunciatosi alla ribalta di questa vicenda nelle vesti del prodigo informatore, dispensatore di ambiziose promesse, aveva poi finito per ritirarsi in una posizione di cauta riservatezza, almeno sino al giorno in cui gli era stata prospettata dal dr. De Luca, ed in termini di concreta attualità, la minaccia di essere abbandonato al suo destino. E' solo in quel momento, infatti, che la sua rivelazione si era arricchita di uno squarcio di verità, in quanto era stato preannunciato un evento che, attraverso la sua effettiva realizzazione, rappresenterà, con la forza persuasiva del riscontro della realtà, l'elemento determinante nel giudizio conclusivo di incertezza e di perplessità sulla riferibilità

agli accusati di quel delitto.

L'intreccio di menzogne, di imprecisioni, di reticenze e di sconcertanti silenzi, si sovrapponeva su quella fedele previsione e ne condizionava l'apprezzabilità, in termini di ragionata certezza, solo nei limiti consentiti dalla verifica storica del fatto.

In questa cornice trova ampio spazio il dubbio espresso dalla Corte di Messina sulla partecipazione degli imputati a quella strage ed agli atti che ne avevano preparato la esecuzione: la complessa articolazione del quadro informativo, dal fragile tessuto connettivo e pur così condizionato da egocistiche prospettive, recuperava alla verità aspetti di indubbia rilevanza e questi finivano per contrapporsi alle reticenze, alle imprecisioni, alle menzogne, con la conseguenza che quella parte del racconto di Ghassan che restava priva della materiale possibilità di riscontri probatori di qualsiasi spessore, finiva per sottrarsi alla possibilità di individuare il vero ed il falso, il reale e l'immaginario, la realtà e la intuizione, la diretta e personale percezione di un fatto e la elaborazione logica di una mera ipotesi.

La rivelazione da lui fatta al dr. De Luca la sera del 26 luglio evidenziava, secondo l'attenta ana-

1387/10

lisi della Corte di Messina, la studiata preoccupazione di graduare le informazioni alle necessità contingenti del momento, perchè soltanto in tal maniera il libanese avrebbe potuto imbrigliare la conservazione dell'interesse degli investigatori all'acquisizione di nuove notizie: Ghassan aveva estrema necessità a non disperdere quel condizionamento altrui e che a lui serviva per tener sempre lontano il pericolo della esecuzione di quei mandati di cattura che erano stati emessi a suo carico, sicchè era la stessa collaborazione da lui offerta, in quel momento e per quelle finalità, a non poter prescindere dalla enunciazione di almeno una parte di verità.

Gli incontri a Palermo, a Taormina, a Milano ed a Pioltello con Scarpisi, Rabito, La Grassa e quel tale "Michele", erano stati oggetto di positiva verifica e il convulso susseguirsi, sulle utenze telefoniche utilizzate dai protagonisti della vicenda, di conversazioni che, a giudizio del giudice del merito, si connotavano per il frequente ricorso ad un linguaggio simulato, rappresentava anch'esso un dato storico incontestabile; la stessa ricerca delle armi, pur dissociata - e per le ragioni già indicate - dalla esecuzione della strage, aveva

trovato nella identificazione di Leonard La Gras  
sa aspetti di indubbia rilevanza accusatoria, almeno  
nell'ottica riduttiva dell'interesse degli imputati  
alla ricerca di quella mediazione in quel settore.  
Vero è che, come ha osservato la difesa degli imputati  
ricorrenti, i pochi riscontri acquisiti hanno  
riguardato la partecipazione degli imputati all'as-  
sociazione per delinquere, imputazione sulla quale  
è ormai preclusa ogni ulteriore valutazione; però  
è altrettanto certo che tali riscontri potevano proiet-  
tare i loro effetti, pur senza sovvertire i margini  
della loro rilevanza, sull'intera vicenda, non fos-  
s'altro perchè la ideazione, la preparazione e la  
esecuzione della strage erano tutte attività colle-  
gate, secondo quelle accuse, in un rapporto di conti-  
nuità rispetto al programma dell'associazione.  
Inoltre, il processo di maturazione al quale Ghassan  
aveva sottoposto, secondo la Corte di Messina, le  
sue dichiarazioni, giustifica l'apporto offerto  
dalla elaborazione logica alla quale può non essere  
stata estranea l'opera integratrice della fantasia  
o della intuizione, ma non esclude che alla rappresen-  
tazione dei fatti, accaduti o da verificarsi, il li-  
banese abbia fatto ricorso utilizzando almeno una  
parte della verità della quale era, a qualsiasi tito-

lo, depositario.

Con ciò non si contesta l'esattezza di quanto  
enunciato nel primo motivo di ricorso dall'avv. Giu-  
seppe Mirabile, nell'interesse dei fratelli Greco,  
ossia cioè che il riscontro oggettivo del fatto prean-  
nunciato dal libanese riflette l'evento e le sue  
modalità esecutive, ma non gli autori, ma il dubbio  
sulla innocenza degli accusati poteva anche trarre  
alimento dalla constatazione che le accuse erano  
indissociabili dal contenuto complessivo di quella  
informazione e questa recuperava apprezzabili spazi  
di affidabilità almeno nella parte in cui non esiste-  
va un certo riscontro negativo. In tale caso per  
tale prospettiva non potevano che considerarsi  
del tutto marginali gli aspetti accessori convergen-  
ti con la decisione adottata, nessuno dei quali  
avente l'intrinseca capacità di sostituirsi a quel-  
la endemica insufficienza probatoria riconosciuta ed  
espressa dal giudizio di rinvio, insufficienza che  
conserva la sua rilevanza anche in seguito all'en-  
trata in vigore del nuovo codice. In tal caso  
l'utilizzazione di quegli elementi accessori, rele-  
gata in tali angusti confini, priva del requisito  
della concretezza l'interesse degli imputati ricor-  
renti al riesame della valutazione espressa dal

giudice di merito : alle menzogne, alle contraddizioni, alle imprecisioni, alle reticenze di Rabito, Scarpisi e Greco Michele i giudici di Messina hanno fatto riferimento non già per trarre arbitrarie deduzioni sulla loro partecipazione alla strage, bensì unicamente per evidenziare come dall'esercizio del loro diritto di difesa non veniva certamente dispersa la rilevanza accusatoria di quelle parti delle accuse di Ghassan che avevano superato il vaglio critico dell'attendibilità.

Indubbiamente non è immaginabile una condotta processuale dell'imputato in termini di doverosità, non essendo assimilabile al testimone; pertanto, le sue reticenze o le sue menzogne non sono suscettibili di effetti pregiudizievoli, come più volte questa Corte ha precisato (cfr. sent. sez. I, 13 dicembre 1983 ric. Di Carlo e 24 novembre 1986, ric. Pravatà). Il mendacio è inidoneo a screditare una accusa, ovvero a sottrarre spazi che risultino in rapporto di stretta connessione con i pur esigui riscontri acquisiti, ed in tal senso, quindi, è legittima la valutazione che la Corte di Messina ha espresso sulle dichiarazioni rese dagli imputati su indicati.

Quanto poi all'alibi di Scarpisi, esso, pur circoscrit-

to nei limiti di un tentativo di escludere la partecipazione dell'imputato alla fase ultima della esecuzione dell'attentato, si era rivelato inidoneo allo scopo cui era preordinato, perchè il testimone al quale quella dimostrazione era stata affidata, aveva finito per riferire un fatto non vero in relazione all'asserita consegna, da parte di Scarpisi, di un documento il 3 agosto 1983; nella rievocazione dell'episodio quella consegna rappresentava l'epilogo dei contatti che tra i due sarebbero intercorsi e quell'evento, collocato dal testimone in un giorno in cui sicuramente l'imputato non trovavasi a Palermo, ne screditava l'attendibilità anche in relazione alla rievocazione del precedente incontro, fatto risalire al giorno e nell'ora del delitto.

E mentre l'alibi mancante o mancato non può essere apprezzato quale indizio a carico dell'imputato, quello, invece, affidato a dichiarazioni testimoniali rivelatesi non attendibili può essere sintomatico del tentativo di sottrarsi all'accertamento della verità.

Quanto, infine, alla rilevanza attribuita dalla Corte di Messina all'episodio descritto da Spaminone Angelo e coinvolgente la partecipazione di Michele e Salvatore Greco all'interesse di sopprimere una

crit-

possibile fonte di prova in relazione alla vicenda in esame; non v'è dubbio che quelle accuse, smentite dal destinatario della ideata rappresaglia, concepita su informazioni rivelatesi mendaci, non hanno trovato alcuna valida conferma.


Ma nella valutazione dei giudici di merito l'episodio si è collocato non già come prova positiva delle implicazioni che evocava, bensì solo a supporto di quel quadro complessivo di incertezza e di perplessità che le rivelazioni di Ghassan, da sole, per il loro contenuto di parziali verità e di altrettanto parziali bugie, offrivano all'interprete.

E nell'ambito di questa contenuta rilevanza anche l'episodio descritto da Epaminonda Angelo, per i suoi sinistri riferimenti, finiva, pur con il suo intrinseco contenuto di assoluta incertezza, nel contesto di quella generalizzata incompletezza probatoria, come una delle sue molteplici manifestazioni.


Pertanto, il dubbio contenuto nella impugnata sentenza, non è fondato su illazioni, su supposizioni ovvero su congetture; non è neppure il risultato di soggettive ed immotivate intuizioni; ma rispecchia l'incompletezza della prova nella sua organica rappresentazione: e la prova è incompleta non



solo quando vi è un insuperabile contrasto tra le  
risultanze acquisite, ma anche quando lo stato di  
incertezza, desumibile dall'analisi critica del nu-  
cleo essenziale della prova d'accusa si irradia, e  
con varia intensità, sugli elementi ad essa acces-  
sorie di attenuata rilevanza, sicché il quadro che  
si delinea non consente di superare le perplessità  
evocate da ciascuna delle risultanze esaminate e  
riconosciute utili per l'accertamento della verità.  
Ma il controllo della Cassazione sulla congruità e  
sulla logicità della motivazione può trasformarsi  
in un sindacato di merito concernente l'intrinseca  
consistenza del dubbio, perché tale onere è sottratto  
alla sua competenza istituzionale, dovendo essa li-  
mitarsi a verificare se le argomentazioni prospet-  
tate a supporto del dubbio siano conseguenti ad una  
completa analisi delle risultanze acquisite e ad una  
corretta valutazione complessiva.  
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dai  
difensori degli imputati Greco Michele e Greco Sal-  
vatore, non risulta che la Corte di Messina sia in-  
corsa in un "travisamento del fatto" e per avere in-  
dividuato i due imputati ricorrenti come componenti  
di spicco della "famiglia di Ciaculli"; nella sen-  
tenza impugnata non sono state apoditticamente re-



cepitate le indicazioni offerte da Ghassan, ma si è dato doveroso rilievo alla interpretazione che ne era stata data dai funzionari di polizia che avevano avuto l'opportunità di seguire le vicende relative alla operatività di quella organizzazione. Inoltre nella sentenza impugnata si fa esplicito riferimento alle vicissitudini collegate all'inserimento dei due imputati in quella associazione, sulla base delle rivelazioni fatte, in altri ed in questo processo, da Buscetta e da Centorno. E tali indicazioni non foss'altro che per aver contribuito alla formazione di un convincimento di certezza sull'appartenenza degli imputati a quella associazione, convincimento non più sindacabile in questa sede, legittimamente potevano essere utilizzate dalla Corte di Messina almeno nell'ottica riduttiva di individuare una delle possibili aree alle quali poter riferire la scelta di quella strategia criminale, secondo la causale deducibile dal racconto del libanese. L'impugnata sentenza si sottrae anche alla censura che, per opposte considerazioni, è stata prospettata dalle parti civili ricorrenti sotto il profilo della mancanza di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità che era stato espresso



si Ghassan dai funzionari che avevano avuto con lui rapporti di collaborazione. Il rilievo, privo di qualsiasi fondamento, non è in alcun modo condivisibile. L'attendibilità soggettiva non è una qualità intrinseca indissociabile da un soggetto, e perciò arbitrario sarebbe stato il contrario, e cioè se il giudice di rinvio avesse recepito, sic et simpliciter, le altrui valutazioni, espresse in altre occasioni e per altre vicende, rinunciando ad una autonoma indagine ricognitiva e valutativa. Così come non esistono nel nostro sistema processuale aprioristiche presunzioni di inattendibilità per determinate categorie di soggetti, altrettanto illegittimo sarebbe creare presunzioni contrarie o fondate su apprezzamenti espressi in relazione a circostanze riferite da un soggetto per diverse realtà, risalenti a tempi diversi. Aggiungasi, e per mera completezza, che il rilievo dedotto non è neppure storicamente esatto, in quanto nella sentenza impugnata si è dato puntualmente atto che il maggiore dei Carabinieri, Gagliardo Antonio, nello spiegare lo sviluppo dei rapporti da lui avuti con El Libanese, non aveva ommesso di ricordare che le notizie ricevute, pur rispondenti a

verità, erano state da lui giudicate così generiche da indurlo a perdere ogni residua fiducia nell'informatore; da lui denunciato per concorso nel reato che si era offerto di far scoprire; ed analogo giudizio era stato formulato da un ufficiale del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano che aveva utilizzato Ghassan come confidente, giacchè anche in questa occasione l'offerta di collaborazione si era tramutata in prova di complicità con coloro che avevano commesso il reato.

E' del pari infondata la specifica censura prospettata dal difensore di Rabito Vincenzo con il primo motivo di ricorso e con il quale è stato denunciato il vizio di motivazione della sentenza in relazione al dubbio sulla partecipazione dell'imputato alla esecuzione della strage; la riduttiva ed erronea interpretazione data dal ricorrente al contenuto della sentenza della Corte di Messina non è condivisibile.

Nella sentenza impugnata non si è affatto posto in dubbio che Rabito, la mattina in cui era stato eseguito il delitto, trovavasi in compagnia di Ghassan, e quindi lontano dalla città di Palermo; ma la constatazione di tale realtà non è affatto in contrasto con la decisione adottata, posto che la concezio-

MA DI  
SSYU

ne unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell'art. 110 C.P., consente di ritenere che l'attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, non esauribile necessariamente nella fase terminale della esecuzione. Non va peraltro dimenticato che rientra nella stessa attività materiale di esecuzione di un reato qualsiasi apporto alla sua preparazione, sicchè la prova positiva dell'assenza di Rabito dal luogo del delitto nel momento in cui questo veniva realizzato era insufficiente ad escludere anche la sua materiale partecipazione alla strage. L'accusa poi, prospettata e recepita dalla Corte di Messina era comprensiva di qualsiasi contributo alla realizzazione dell'evento e non limitata alla fase esecutiva.

Nessuna, quindi, delle possibili ipotesi confluenti nel vizio di motivazione è dato cogliere nella impugnata sentenza: gli elementi dai quali è stato tratto quel convincimento sono stati sottoposti ad un meticoloso vaglio critico che non ha neppure trascurato i filtri di valutazione ai quali, in larga misura, erano stati commisurati nelle precedenti fasi del giudizio. Essi sono stati poi collegati

nell'unica prospettiva che era consentita dalla loro rilevanza probatoria e così hanno partecipato alla formazione di quel convincimento che è stato espresso nel rispetto della coerenza logica, ed alla luce dei principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di valutazione della prova.

Non ritiene infine questa Corte di poter esaminare la documentazione allegata alla memoria presentata, nel termine di cui all'art. 533 C.P.P., dall'avv. to Luigi Lo Presti: trattasi di una copia della sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo il 16 aprile 1988 nei confronti di Rabito e Scarpisi, accusati di avere partecipato, per conto di associazioni mafiose, allo spaccio di sostanze stupefacenti e della copia di un verbale di interrogatorio al quale era stato sottoposto Francesco Marino Mannoia, dinanzi al giudice istruttore di Palermo, l'11 ottobre 1989. =

Questa documentazione, secondo la prospettazione difensiva, conterrebbe elementi idonei a dimostrare come i fratelli Michele e Salvatore Greco non avessero avuto alcun ruolo determinante nell'ambito dell'associazione facente capo alla famiglia di "Ciaculli", e come a tale organizzazione non fossero neppure affiliati Rabito e Scarpisi.



Trattasi quindi di documenti che, lungi dal chiarire una certa situazione processuale o dall'essere utilizzabili per la verifica di condizioni oggettive di una fattispecie penale, propongono, per il loro contenuto e per la rilevanza ad essi attribuita, una valutazione di merito, sottratta alle funzioni istituzionali della Corte di Cassazione, e per di più diretta a rimettere in discussione la responsabilità dei fratelli Greco per il reato associativo, possibilità ormai interdetta dalla definitività della sentenza di condanna.

Il mancato accoglimento dei ricorsi degli imputati in relazione alla loro assoluzione per insufficienza di prove del delitto di strage e dalle altre imputazioni connesse impone che si provveda alla sostituzione della formula di assoluzione, non più consentita dall'art. 530 - II° comma del nuovo codice:

E poiché l'insufficienza probatoria ha avuto ad oggetto la partecipazione di tutti e quattro gli imputati ricorrenti ai reati contestati ai capi A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M, e così come qualificati nel corso del procedimento, è in ordine agli stessi che va adottata la formula "per non aver commesso il fatto", come peraltro è stato invocato dai difensori degli stessi imputati, a conclusione dei loro

interventi, dinanzi a questa Suprema Corte.

A tale declaratoria non può essere considerata sostitutiva la mancata presentazione dei motivi da parte dell'imputato Scarpisi Pietro, trattandosi di una causa sopravvenuta di inammissibilità della impugnazione che non può certo precludere l'esercizio del potere ricognitivo di questa Corte sul provvedimento impugnato, non più consentito, in seguito all'immediata applicazione dell'art. 530 del nuovo codice, dall'ordinamento processuale.

L'inammissibilità del ricorso, imputabile a causa non originaria, non impedisce alla impugnazione di esplicare i suoi effetti sino al momento della declaratoria della inammissibilità: perciò anche la preclusione relativa all'applicazione delle disposizioni di carattere processuale più favorevoli per l'imputato opererà soltanto dopo l'intervento del provvedimento dichiarativo della inammissibilità (cfr., in tal senso, Sezione V, 16 novembre 1989 ric. Arignano ed altri).

Alla sostituzione della formula deve inoltre provvedersi ai sensi dell'art. 539 n. 9 del C.P.P.: la possibilità di far ricorso all'annullamento senza rinvio è stata riconosciuta tutte le volte in cui si è potuto fare riferimento alla motivazione di una sentenza



per utilizzare valutazioni sufficientemente espresse e quindi armonizzarle alle conseguenti statuizioni. A maggior ragione deve così provvedersi nel caso in esame, essendo la sostituzione della formula assolutoria imposta dalla legge (art. 254 delle norme transitorie approvate D.Lg. 28 luglio 1989 n. 271 e art. 530-II° comma del nuovo codice di procedura penale), e, quindi, sottratta a qualsiasi valutazione diversa dalla oggettiva individuazione del dubbio.

Passando all'esame delle residue questioni devolute a questa Corte, deve rilevarsi che nell'interesse degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore è stata denunciata, e con specifico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 477-545 I° comma 546 e 475 n.3 C.P.P. sotto un duplice e distinto profilo: la pena per il reato di partecipazione all'associazione per delinquere, contestato al capo N della rubrica, era stata determinata dalla Corte di Messina, per Michele Greco, in violazione al principio di legalità, perchè in misura eccedente il massimo edittale; per entrambi i fratelli, poi, la Corte di Messina aveva completamente ommesso di enunciare le ragioni giustificatrici del provvedimento adottato.

Un'analoga censura, prospettata soltanto sotto il profilo

della mancanza di motivazione, è stata dedotta dal difensore di Rabito Vincenzo.

Orbene, va precisato che la Corte di Messina, investita del compito di fissare la pena in relazione al reato previsto dall'art. 416 bis C.P., dopo che le Sezioni Unite, respinti i ricorsi, avevano resa definitiva la condanna pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania, riteneva che l'accusa di avere, i fratelli Michele e Salvatore Greco, promosso, diretto ed organizzato l'associazione per delinquere, benchè non enunciata in questi termini, nel capo d'imputazione, fosse stata così recepita nei vari gradi di giudizio: ad entrambi si era sempre fatto riferimento come ai "capi" della famiglia che era contraddistinta con il loro cognome e tutti e due gli imputati da questa più grave accusa si erano sempre difesi. Senonchè, pur di fronte a queste premesse, coinvolgenti nella prospettazione di quella sostanziale contestazione di un'accusa diversa e più grave rispetto a quella originaria entrambi i fratelli, la Corte di Messina riteneva poi, in concreto, esistente quella più grave accusa soltanto nei confronti di Michele Greco che condannava ad anni dodici di reclusione.

Anni dieci di reclusione irrogava, invece, al

001426

fratello Salvatore, rimasto latitante nel corso del  
giudizio.

La decisione adottata è contraddittoria, perchè  
disarticolata dalle premesse e, quanto a Michele  
Greco, è anche in palese contrasto con il principio  
di legalità della pena, recepito nell'art. I del C.P.  
e riconosciuto dagli artt. 12 e 25 della Costituzione.

Sia nell'ordine di cattura emesso dal Procuratore  
della Repubblica di Caltanissetta che nel decreto  
di citazione a giudizio, l'accusa, quanto al reato  
associativo, coinvolge tutti i protagonisti della  
vicenda e, quindi, anche Michele Greco, individuava  
una indifferenziata partecipazione degli imputati  
ad un'associazione per delinquere, della quale si emu-  
cleava il programma, ma per la quale si ometteva  
ogni riferimento, generico o specifico, ai compiti  
di ciascun partecipante.

Circoscritta alla sola "partecipazione" e così  
descritta negli atti formali attraverso i quali si  
realizza la contestazione di un fatto sussumibile  
in una fattispecie penale, quell'accusa non è mai stata  
modificata nel corso del procedimento: in tutte le  
sentenze, compresa quella pronunciata dalla Corte  
di Messina, si è sempre fatto riferimento al reato  
associativo così come contestato al capo N. della

rubrica'.

Orbene, l'art.416 bis C.P. prevede, com'è noto, una pluralità di figure criminose di carattere permanente, le quali hanno in comune tra loro il

solo riferimento ad un'associazione di tipo mafio-

so: il fatto di partecipare ad un'associazione

è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di

tale preminenza da poter essere considerato come

"capo", ovvero come "promotore" o "organizzatore".

Non a caso quella norma è stata ritenuta come descrit-

tiva di più fattispecie, di carattere alternativo,

e tutte dotate di un'intrinseca autonomia (cfr.

Sez.I, sentenza 7 agosto 1985, ric. Aslan, etc.).

Il giudice del merito può definire, anche con l'atto

conclusivo del giudizio, la condizione individuale

dell'accusato rispetto all'associazione, ma ciò può

fare solo se dalla contestazione risulti enunciato

l'addebito in tutti i suoi possibili aspetti contenu-

tistici; se, al contrario, si è contestato il fatto

di minore gravità, e cioè quello di aver fatto sol-

tanto parte di un'associazione, il giudice non può

dilatare questa originaria accusa a tal punto da

comprendervi un fatto del tutto diverso e più grave,

senza far ricorso alla contestazione suppletiva.

La qualifica di capo dell'associazione, contrariamen-

te a quanto affermato nella impugnata sentenza, non discende dalla importanza del ruolo che il partecipante assume nell'organizzazione criminosa, bensì dal contenuto delle funzioni esercitate, sicchè il reato ritenuto dal giudice di rinvio per Michele Greco non poteva essere desunto dalla enunciazione di quel ruolo di preminenza al quale anche le Sezioni Unite, recedendo l'analoga indicazione offerta dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania, avevano fatto generico riferimento, senza mutare la qualificazione giuridica del reato originariamente contestato.

Nessuna contestazione suppletiva, idonea a trasformare quell'accusa, descritta in quei termini riduttivi, è stata mai fatta nel corso del procedimento.

Greco Salvatore era stato latitante anche nel corso del giudizio di rinvio e Greco Michele, interrogato il 24 febbraio 1987, si era discollato dall'accusa

contestata, enunciando le ragioni per le quali non aveva potuto dedicarsi ad alcuna attività illecita che la partecipazione all'associazione evocava.

E' poi appena il caso di ricordare che un giudicato si forma sulle statuizioni contenute nel dispositivo.

Pertanto, se anche fosse intervenuta, attraverso

l'espletamento di un interrogatorio, la contestazio-

ne sostanziale di un fatto diverso e più grave rispet-

to a quello enunciato nel decreto di citazione a giudizio, di questa sostanziale contestazione non se ne sarebbe potuto ugualmente tener conto, una volta che la condanna, intervenuta dopo la contestazione, aveva continuato ad avere ad oggetto l'originaria accusa. E' infatti il dispositivo della sentenza, a costituire, come già si è detto, la espressione della volontà della legge nel caso concreto, ed è quindi ad esso che si deve fare riferimento per determinare l'oggetto del giudicato.

Ha errato quindi la Corte di Messina nel fare esclusivo riferimento alle motivazioni delle sentenze di condanna per dedurne che quella diversa e più grave accusa era una realtà acquisita al processo, in quanto la motivazione di una sentenza non sarà mai capace ad assolvere alla funzione strumentale della contestazione, se concreti riferimenti non sono enunciati negli atti attraverso i quali si realizza la contestazione formale o sostanziale di un reato.

La motivazione è un momento logico interpretativo della sentenza, funzionale rispetto a quello imperativo contenuto nel dispositivo, ma ogni deduzione conseguente all'inversione dei rispettivi ruoli sarebbe del tutto arbitraria.

Con ciò non si contesta che il richiamo alla motiva-



zione, quale parte essenziale della sentenza, è possibile ed utile solo quando si voglia determinare l'esatto significato di un dispositivo incompleto o lacunoso; ma una cosa è l'esaltare la funzione strumentale della motivazione rispetto al dispositivo ed altra cosa è sostituire la prima alla chiara statuizioni contenute ed espresse nel secondo. Né può essere recepita la tesi suggerita dal Procuratore Generale di questa Corte, al secondo cui quella diversa e più grave accusa era deducibile, nell'ambito della originaria contestazione, in quanto il reato di appartenenza all'associazione concludeva, nello sviluppo descrittivo delle singole accuse, tutta l'attività delittuosa attribuita agli imputati, attività nella quale i fratelli Greco assumevano un ruolo di preminente importanza; ha trascurato di considerare il Procuratore Generale che anche in ordine alla partecipazione dei fratelli Greco ai delitti di strage ed alle altre imputazioni connesse e strumentali rispetto alla realizzazione del primo, l'accusa non aveva rinunciato negli atti con i quali si realizza la contestazione formale o sostanziale, alcun ruolo di preminenza nella ideazione, nella preparazione o nella realizzazione di quelle attività criminali, ma aveva accumulato Michele e Salvatore

Greco agli altri imputati, coinvolgendoli in una indiscriminata partecipazione alla medesima attività delittuosa.

Neppure a diversa conclusione si potrebbe pervenire utilizzando, come criterio di identificazione di un'accusa, la misura della pena in concreto applicata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania per il reato associativo : quella sentenza aveva definito il reato associativo come uno dei delitti satelliti della strage, sicchè l'aumento di pena per la ritenuta continuazione, determinato in misura inferiore al minimo edittale previsto per la ipotesi prevista dal II° comma dell'art. 416 bis C.P., finiva per perdere ogni possibile e significativa rilevanza.



Ne consegue che essendo stata applicata a Michele Greco una pena che supera il limite massimo consentito dalla previsione normativa per l'ipotesi contestata ( I° e IV° comma dell'art. 416 bis C.P.), l'impugnata sentenza dev'essere annullata perchè sia rimossa questa palese violazione al principio di legalità della pena nella quale la sentenza della Corte di Messina è incorsa.

Analogha declaratoria va adottata, in ordine alla medesima statuizione, anche per l'imputato Salva-




tore Greco, sebbene per ragioni diverse!

Nella impugnata sentenza in verità si è finito per escludere che nei confronti di Salvatore Greco il giudicato si fosse formato in relazione a quella più grave accusa; si è però determinata una pena - anni dieci di reclusione - che è uguale al massimo editale per l'ipotesi contestata e prevista dal I° e IV° comma dell'art. 416 bis C.P. =

Ma oltre ad essere stata assunta una contraddittoria decisione, perchè quel differenziato trattamento punitivo non si armonizzava con i presupposti ai quali si era fatto esplicito riferimento, non si è neppure fornita alcuna specifica motivazione sulle ragioni per le quali si è ritenuto di far ricorso al massimo della pena. Nella sentenza si è fatto generico riferimento alle manifestazioni "vivaci" e "pericolose", sotto il profilo criminale, cui aveva dato origine quell'associazione, ma tali espressioni non individuavano affatto il contributo personale offerto dall'imputato ricorrente. D'altronde, la sola appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ed armata esprime, nella sola sua astratta e generica previsione, un giudizio di disvalore morale e sociale che il legislatore ha recepito, predisponendo un trattamento sanzionatorio differenziato rispetto

a quello previsto per i partecipanti alle associazioni per delinquere prive di quei connotati.

Pertanto, se la pena dev'essere stabilita nel massimo, non è certamente sufficiente fare riferimento al generico programma di un'associazione mafiosa, ma è dovere del giudice del merito dare contezza della decisione adottata attraverso la individuazione del ruolo concretamente sviluppato dal singolo partecipe, nonché mediante una coerente valutazione della sua capacità a delinquere; trattasi di una scelta che, benchè affidata al potere discrezionale del giudice, non può esaurirsi in una immotivata decisione, sottratta alla possibilità di verifica della correttezza dei criteri utilizzati per la individuazione della sanzione.



E' soltanto attraverso la motivazione, infatti, che si può ricostruire il procedimento logico del giudice e quindi verificare se quella globale valutazione del fatto reato e della personalità del colpevole, secondo i parametri indicati nell'art. 133 C.P., non superi i confini dell'area della discrezionalità.

La motivazione dovrà poi essere tanto più approfondita e diffusa quanto più ci si discosti dal minimo edittale, in quanto una scelta che si identifica

- nell'assumere, nell'ambito del parametro punitivo che il legislatore ha fissato, il massimo coefficiente; non può sottrarsi alla enunciazione di adeguate valutazioni sugli aspetti essenziali della condotta e della personalità.

A tale onere si è completamente sottratta la Corte di Messina.

Merita anche accoglimento il ricorso che è stato presentato da Rabito Vincenzo in ordine alla determinazione della pena per il reato associativo.

La sentenza impugnata ha determinato la pena in relazione all'accusa di partecipazione all'associazione, in anni cinque e mesi dieci di reclusione.

La Corte di Messina è partita da una pena base di anni sei ed ha poi ridotto questa, per effetto delle attenuanti generiche, riconosciute prevalenti.

sulle contestate aggravanti, di due mesi.

Nella sentenza non è stata offerta alcuna motivazione sul modo con il quale il giudice di rinvio è pervenuto a quella decisione: la pena base è stata scelta tra il minimo ed il massimo edittale, e gli effetti riduttivi, conseguenti alle riconosciute attenuanti, sono stati contenuti ai limiti della materiale apprezzabilità.

Pertanto, per le ragioni già dedotte, la pronuncia

deve essere annullata, non essendo possibile cogliere gli aspetti prevalenti della condotta o della personalità del colpevole considerati dal giudice del merito nella determinazione della pena.

E poichè questa Corte non può sostituirsi al giudice di merito nell'adeguare la pena alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del colpevole, a tale onere dovrà provvedere il giudice di rinvio, la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, nel rispetto dei principi di diritto su enunciati, utilizzando le risultanze già acquisite ed avvalendosi dei criteri previsti nell'art. 133 C.P.P.

Tale valutazione dovrà essere compiuta nella più ampia autonomia, non sussistendo, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'imputato Rabito, alcuna preclusione processuale in relazione ai criteri utilizzabili ai fini della concreta determinazione della pena ed in conseguenza della irrevocabilità della condanna che per quel reato era stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania. Detta preclusione ha esaurito i suoi effetti nella declaratoria di responsabilità di tutti e quattro gli imputati per quel delitto, nonchè in relazione alla concessione delle attenuanti generiche per Rabito e, infine, nel giudizio di



prevalenza che era stato espresso in rapporto alle contestate aggravanti: i conseguenti effetti riduttivi che tale comparazione determina sulla misura della pena andranno rideterminati dal giudice di rinvio attraverso una rinnovata ed ampia valutazione degli aspetti oggettivi e soggettivi che si riterrà di poter esprimere, adempiendo quelle attenuanti alla essenziale funzione di adeguare la pena in senso favorevole al reo, alle concrete dimensioni del fatto ed alla capacità e delinquere del suo autore!

Ne consegue che il giudice di rinvio, nel rideterminare la riduzione della pena-base per effetto delle attenuanti generiche, dovrà osservare il divieto della "reformatio in peius", costituendo esso un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, sicché dalla riconosciuta prevalenza di quelle attenuanti sulle aggravanti dovrà trarre, nel rispetto di tale principio, ogni conseguente determinazione.

Improprio è invece il motivo di ricorso dedotto nell'interesse di Michele e Salvatore Greco in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche: dette attenuanti sono state negate ad entrambi gli imputati dal primo giudice e tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania, divenuta ormai irrevocabile in relazione

alla condanna per il reato associativo ed in ordine a tutte le conseguenti statuizioni, eccezion fatta per la concreta determinazione della pena.

E' invero preclusa, dopo l'intervento della sentenza delle Sezioni Unite, ogni indagine sulla meritevolezza da parte dei due imputati di quelle attenuanti, non avendo il giudice di legittimità ritenuto di poter accogliere, in relazione a quella condanna, la specifica richiesta di riesame che era stata prospettata sotto il profilo del vizio di motivazione.

La particolare delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio, così come delineata dall'art. 545 C.P.P., non consente di estendere l'indagine alle parti della sentenza non colpite dall'annullamento ed a queste neppure legate da un vincolo di connessione essenziale.

Rappresentano, infatti, parti autonome della sentenza il concorso delle circostanze e la determinazione della pena (cfr. sentenza n. 7646 del 27

settembre 1984, etc.) e da un lato i due istituti sono regolati da una disciplina normativa separata e distinta e, dall'altro, la ripercussione indotta dalle circostanze sulla pena non costituisce connessione in senso tecnico, bensì effetto riflesso

Le Sezioni Unite, con la più volte citata sentenza, non accolsero, in relazione a quella specifica imputazione, i ricorsi degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore, e quindi anche il motivo che era stato dedotto in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e tale rievocazione, resa esplicita nel dispositivo di quella sentenza di annullamento, si armonizza con la stessa motivazione, e nella quale si era avuto cura di precisare come ogni altra censura "non espressamente presa in esame" doveva ritenersi rigettata.

Ed in tale ambito dev'essere ricompresa la mancata concessione ai fratelli Greco di quelle attenuanti, la cui statuizione negativa acquisita alla realtà processuale, ormai preclusa a qualsiasi nuova valutazione,

non è anche destituito di qualsiasi fondamento il rilievo contenuto nell'ultimo dei motivi di ricorso

che l'avv. fo. Giuseppe Mirabile ha dedotto nell'interesse di Michele e Salvatore Greco.

Indubbiamente, tra i provvedimenti emessi dalla Corte di Assise di Caltanissetta e confermati dalla Corte di Messina è compresa la condanna dei due imputati al pagamento delle spese processuali del primo giudizio. E' incontestabile che questa pronuncia è stata conseguente al riconoscimento della responsa-

bilità degli imputati non solo per il reato di strage e per le altre imputazioni connesse, ma anche per il reato di partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo V della rubrica: una volta assolti gli imputati da tutte le imputazioni, eccezion fatta per quest'ultima, legittimamente il giudice di rinvio ha confermato quella istatuizione di condanna alle spese, in quanto almeno per uno dei reati contestati una sentenza di condanna era intervenuta e non era stata modificata.

Non va dimenticato che l'obbligo del pagamento delle spese processuali è una delle conseguenze giuridiche della sentenza di condanna ed a nulla rileva il fatto che per alcuni reati contestati il successivo iter processuale, attivato dalla iniziativa delle parti, ha prodotto effetti favorevoli, una volta stabilito che, sia pure per un solo capo, la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. La condanna alle spese è indivisibile, perciò, in un processo cumulativo, concernente più imputazioni, permane l'obbligo del loro pagamento tutte le volte in cui, per una o più di quelle imputazioni, sia stata pronunciata sentenza di condanna.



Merita, invece, accoglimento il terzo motivo di ricorso presentato dallo stesso difensore nell'interesse degli stessi imputati, in relazione al capo della sentenza della Corte di Messina e con la quale è stata confermata la condanna di tutti e quattro gli imputati al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese in favore delle parti civili, e cioè: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione Siciliana, il Comune di Palermo, ed il Ministero degli Interni, condanna che era stata già disposta dal primo giudice.

I ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 91-489-22 e 23 C.P.P. e 185 C.P., in relazione a tale statuizione, sostenendo che quelle parti civili erano legittimate ad intervenire nel procedimento soltanto in relazione al reato di strage ed alle imputazioni a questo reato connesse, sicchè quella condanna, conseguente all'accertamento della loro responsabilità per il solo delitto di partecipazione all'associazione, era illegittima, come tale, doveva essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 539 nn. 4 e 7 C.P.P.

Risulta dagli atti ed in particolare dalle dichiarazioni di costituzione che l'Avvocatura dello Stato, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per

La Presidenza della Regione Siciliana e per il Ministero degli Interni, il 14 ottobre 1983 aveva depositato presso la cancelleria del Tribunale di Caltanissetta, nonchè dal processo verbale della deliberazione assunta dal Consiglio Comunale di Palermo e con la quale era stato dato mandato al sindaco della città di costituirsi parte civile nel procedimento, che l'azione civile era espressamente limitata al conseguimento del risarcimento dei danni materiali e morali conseguenti alla strage perpetrata il 29 luglio 1983; il potere decisorio del giudice penale, in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" era quindi delimitato, dall'atto introduttivo del giudizio civile nel processo penale, al conseguimento dei danni derivanti da quel delitto. La domanda cristallizza l'ambito dell'intervento deliberativo del giudice, essendo rimesso alle parti, per effetto del principio dispositivo recepito nel nostro ordinamento processuale, non solo la iniziativa, ma anche la funzione di specificare l'oggetto della invocata pronuncia ed il titolo giuridico che la giustifica.

Una volta circoscritta quell'azione risarcitoria ai soli danni conseguenti alla strage, al giudice penale non poteva essere consentito, senza violare

l'art. 112 C.P.C., dare a quella domanda un contenuto più ampio e tanto meno imputarla ad un titolo diverso.

D'altronde, la Corte d'Assise di Caltanissetta aveva pronunciato la condanna degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore al risarcimento dei danni in favore di quelle stesse parti civili, unicamente perchè aveva entrambi riconosciuto colpevoli del delitto di strage, tant'è vero che un'analogha pronuncia non era stata assunta nei confronti di Rabito e di Scarpisi, assolti da quella accusa e condannati, invece, per la partecipazione all'associazione per delinquere.

I vizi di "ultra" ed "extra" petizione nei quali è incorsa la impugnata sentenza devono essere rimossi attraverso l'annullamento senza rinvio: ad analogha conclusione deve pervenirsi in relazione alla declaratoria di condanna al pagamento delle spese in favore delle stesse parti civili (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Siciliana, Comune di Palermo e Ministero degli Interni), risultando esse succumbenti nel giudizio avente ad oggetto i soli reati per i quali era stata esercitata l'azione civile risarcitoria. L'assoluzione, con qualsiasi formula pronunciata,

preclude al giudice penale la possibilità di decidere sull'azione civile, eccezion fatta per l'espressa deroga prevista dalla Legge 3 agosto 1978 n.405 ed in relazione all'applicazione della causa estintiva dell'amnistia'.

L'onere della rifusione delle spese è collegato alla succumbenza, da valutarsi in relazione alla domanda proposta in giudizio, e quindi, una volta riconosciuta non provata la responsabilità degli imputati in relazione ai reati che giustificavano l'esercizio dell'azione civile, le parti civili non avevano più titolo per chiedere ed ottenere la condanna degli imputati al rimborso di quelle spese'.

Non va invero confuso il diritto della parte civile alla partecipazione in tutti i gradi del giudizio e fino al momento in cui è in discussione l'accertamento del fatto produttivo della obbligazione civile, con l'obbligo che ha l'imputato al rimborso delle spese alle quali ha dato causa, obbligo che in tanto sorge in quanto risulti essere succumbente in quel giudizio, ipotesi questa che certamente non si era verificata nel caso in esame'.

Dell'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza ed in relazione ad entrambe quelle statuizioni, dovranno fruirne non solo Michele e Salvato-



re, Greco, i quali, con i loro ricorsi, hanno espressamente devoluto a questa Corte l'esame della dedotta denuncia, ma anche Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro, per gli effetti estensivi della impugnazione: essendo stata accolta l'eccepita violazione della legge processuale, tutte le parti del rapporto processuale possono partecipare agli effetti favorevoli della relativa pronuncia.

Risulta pertanto superfluo l'esame del settimo ed ultimo motivo di ricorso dedotto dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse delle parti civili ricorrenti, e con il quale si è denunciata la violazione dell'art. 489 C.P.P. in relazione alla determinazione dell'ammontare complessivo delle spese liquidate in favore delle medesime parti civili: il mancato riconoscimento del diritto a percepirle dissolve, com'è evidente, qualsiasi necessità di verificare l'esattezza dei criteri seguiti dal giudice di rinvio in ordine a quella liquidazione.

Poichè nessuno dei motivi di ricorso dedotti dalle parti civili risulta meritevole di accoglimento, le parti civili ricorrenti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione Siciliana, ed i Ministeri degli Interni, di Grazia e Giustizia e della Difesa, debbono essere tutte con-

dannate in solido, ai sensi dell'art.549 C.P.P.,  
al pagamento delle spese processuali e, ciascuna,  
al versamento della somma di lire cinquecentomila  
in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del  
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di  
Messina.

Dichiara inammissibile il ricorso di Scarpisi Pie-  
tro.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza nei ri-  
guardi di Greco Michele, di Greco Salvatore e, per  
l'effetto estensivo, anche di Scarpisi Pietro e di  
Rabito Vincenzo, in ordine alla condanna dei suddet-  
ti imputati al risarcimento dei danni ed al pagamen-  
to delle spese in favore delle parti civili.

Annulla altresì la stessa sentenza nei confronti  
di Greco Michele in ordine all'entità della pena,  
da determinarsi per il delitto previsto dall'art.  
416 bis commi I° e IV° C.P., nonché per la misura  
delle pene inflitte a Greco Salvatore e Rabito Vin-  
cenzo per la stessa imputazione e rinvia per la  
relativa deliberazione alla Corte d'Assise d'Ap-  
pello di Reggio Calabria.

Sostituisce la formula assolutoria "per non aver

compresso il fatto" a quella "per insufficienza di prove" contenuta nella stessa sentenza, per tutti e quattro gli imputati ed in relazione a tutte le imputazioni comprese tra il capo A ed il capo M della rubrica, stante l'immediata applicazione dell'art.254 delle norme transitorie del nuovo codice di procedura penale (D. Lgs. 28 luglio 1989 n.271).


Rigetta nel resto i ricorsi di Greco Michele, Greco Salvatore e Rabito Vincenzo.

Rigetta i ricorsi delle parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Siciliana, Ministero degli Interni, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero della Difesa e condanna le stesse, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, al versamento della somma di lire cinquecentomila (500.000) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 1990


IL CONSIGLIERE estensore

(dr. N. Marvulli)



IL PRESIDENTE

(Dr. Prof. Raffaele DOICE)



Deposita in Cancelleria 001447

Roma, 31 MAR 1990

IL CANCELLIERE